

CCCXLIII SEDUTA  
**MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1955**

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

e del Vice Presidente **MOLE**

**INDICE**

Congedi . . . . . Pag. 14065

**Disegni di legge:**

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti . . . . . 14066  
 Deferimento all'esame di Commissioni permanenti . . . . . 14066  
 Presentazione . . . . . 14066, 14089  
 Ritiro . . . . . 14067

« Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano » *così modificato*: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano » **(1166)** (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* . 14067, 14082, 14083  
 FOCACCIA . . . . . 14083  
 MERLIN Umberto . . . . . 14082  
 PESENTI, *relatore di minoranza* . . . 14083, 14084  
 TRABUCCHI, *relatore di maggioranza* 14082, 14083

« Corresponsione di una indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali » **(100)** (Seguito della discussione):

CANEVARI, *relatore* . . . . . 14095  
 CENINI . . . . . 14087  
 LOCATELLI . . . . . 14092  
 MANCINELLI . . . . . 14101  
 MINIO . . . . . 14089, 14099, 14103, 14104  
 MOLINELLI . . . . . 14098, 14099, 14104  
 TAMBRONI, *Ministro dell'Interno* . . 14096, 14097, 14103

TRABUCCHI . . . . . Pag. 14093  
 ZOLI . . . . . 14103  
 ZOTTA . . . . . 14097, 14102

**Interpellanze:**

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . 14104

**Interrogazioni:**

Annunzio . . . . . 14104

**Relazioni:**

Presentazione . . . . . 14087

**Sull'ordine dei lavori:**

PRESIDENTE . . . . . 14104  
 LUSSU . . . . . 14104

*La seduta è aperta alle ore 16,30.*

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 novembre, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Baracco per giorni 2, Carboni per giorni 4, Corbellini per giorni 1, Jannuzzi per giorni 1 e Tartufoli per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori Fiore, Bitossi, Fabbri, Cermignani, Boccassi, Zucca e Porcellini:

« Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di reversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale » (1252);

« Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato » (1253).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

*della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Disposizioni in favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni » (1237), d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri, previo parere della 6<sup>a</sup> Commissione;

*della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

« Istituzione di un corso di laurea in geofisica presso l'Istituto di ricerche geofisiche dell'Aquila » (1233), d'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

« Contributo per il funzionamento del Collegio universitario "Don Nicola Mazza" in Padova » (1239), d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

*della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Estensione del diritto di opzione previsto dall'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale della previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1° gennaio 1946 e il 1° agosto 1952 » (1240), d'iniziativa del deputato Rubnacci, previo parere della 10<sup>a</sup> Commissione;

« Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 6 giugno 1938, n. 1274 e 16 giugno 1938, numero 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio » (1241), previ pareri della 5<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione;

*della 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):*

« Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario 1955-56 » (1234), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

« Estensione delle disposizioni previste nell'articolo 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario » (1235), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

« Provvedimenti per contributi ed indennizzi alle popolazioni dei Comuni della provincia di Reggio Emilia colpiti dalle grandinate dei mesi di luglio e agosto 1955 » (1238), d'iniziativa dei senatori Fantuzzi ed altri, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

*della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e colonie):* « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria realiz-

zato con il verbale d'intesa e relativi allegati, concluso in Roma il 25 luglio 1953, per il pagamento di pensioni a riopianti alto atesini e dello scambio di Note concernente il verbale stesso, effettuato in Roma il 28 novembre 1953 » (1222), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

della 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione): « Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, concernente proroga delle disposizioni in materia di contratti agrari » (1236), d'iniziativa dei senatori Ristori ed altri, previo parere della 2<sup>a</sup> Commissione.

#### Ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Trabucchi ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge da lui presentato:

« Modificazioni al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, concernente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (833).

Tale disegno di legge sarà, quindi, cancellato dall'ordine del giorno.

**Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni, del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano » così modificato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano » (1166).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, questa imposta, e le altre istituite nello stesso giorno, che mi sembra abbiano giustamente formato oggetto di un esame comune nell'affrontare la ratifica, sono state definite ora poco simpatiche, ora odiose, secondo un'ampia gamma di qualificazioni, usata sia dai relatori che dai senatori che hanno parlato contro la conversione in legge del decreto di cui stiamo discutendo.

Ora, io non ho difficoltà a riconoscere che in questa disparità di pareri sulla bontà oggettiva e sullo stato di indifferibilità del provvedimento, si inserisca anche un giudizio politico che viene dato da parte del Governo. Credo che nessuno di loro si meraviglierà se dirò che, nel dover proporre e nel dover firmare questo provvedimento di legge, anche io non sono stato certamente lieto, e che avrei preferito poter attendere con maggiore calma alla preparazione di migliori e più organici provvedimenti; provvedimenti più facilmente inseribili nel cammino che noi dobbiamo far percorrere al nostro sistema tributario, non soltanto allo scopo di incidere ancora sui consumi, ma soprattutto per un effettivo potenziamento della imposizione diretta.

Io ringrazio il relatore di maggioranza per la sua sincera relazione, nella quale non ha ommesso di rilevare quelle che erano le preoccupazioni e le riserve sulla bontà oggettiva del provvedimento, e che pur ha concluso associandosi nel riconoscere il momento di necessità in cui Amministrazione finanziaria e Governo erano venuti a trovarsi.

Ringrazio anche l'onorevole Roda per la cortesia formale con cui ha presentato, del resto seguito anche dagli altri oratori, le sue critiche al provvedimento di legge.

Mi pare che nella discussione non lunga, ma interessante, che si è svolta, vi siano dei punti fermi sui quali si possa agevolmente essere concordi. Innanzitutto è comune la preoccupazione di non agevolare, anzi di contenere la tendenza al rialzo dei prezzi; rialzo che spesso è legato, non solo a fattori economici oggettivi, ma a condizioni psicologiche e che purtroppo si accompagnano sempre a quelli che sono gli aumenti per i pubblici dipendenti. Questa volta poi gli aumenti hanno avuto una discussione, che si è protratta per molto mesi,

in parte per il meccanismo che era stato pre-constituito, in parte per la difficoltà di trovare una piattaforma, se non di intesa, almeno di reciproca tolleranza rispetto alle proposte che venivano affacciate, e questo prolungarsi per parecchi mesi certamente ha fatto in modo che, in un momento in cui anche internazionalmente molti prezzi andavano crescendo, si verificasse una ripercussione che sconta in anticipo parte del beneficio che viene dato al personale.

La seconda constatazione concorde riguarda la rigidità del bilancio, cioè la impossibilità pratica di trovare nel bilancio, che noi abbiamo da non molti mesi approvato, i mezzi di copertura per le nuove spese o attingendo a quei capitoli che sono lì appunto per far fronte agli imprevisti o riducendo altre spese. Qui si è inserita l'osservazione del senatore Roda, il quale ha detto che esistono veramente delle spese superflue, che potrebbero essere riassorbite non solo senza difficoltà, ma anzi ordinando meglio il settore contributivo della pubblica amministrazione.

Il senatore Roda in modo specifico ha ricordato i premi in deroga, cioè i compensi speciali al personale della pubblica amministrazione. Senatore Roda, devo fare a questo riguardo due osservazioni: la prima è che i premi in deroga non bisogna guardarli solo sotto il profilo di un possibile non buon uso che se ne può eventualmente fare, ma vanno anche considerati come integratori della retribuzione verso quei funzionari che effettivamente sono chiamati a dare prestazioni maggiori le quali periodicamente dovrebbero trovare il compenso nel corrispettivo di un numero maggiore di ore straordinarie. Ma noi sappiamo che la distribuzione delle ore per lavoro straordinario, ormai, si svolge attraverso un automatismo che non corrisponde più all'effettivo pagamento di un maggiore lavoro. Però voglio dire al senatore Roda — ed è la seconda osservazione e forse la più importante — che, una volta fatto salvo il principio della bontà e per mio conto della insostituibilità del meccanismo nel quadro della retribuzione del personale, fatta la somma di tutti i premi in deroga, cioè di tutti i compensi speciali per tutti i bilanci delle pubbliche amministrazioni, si arriva a un miliardo e 120 milioni, di cui

200 milioni riguardano il pagamento dei cottimisti per le pensioni di guerra. Quindi non si tratta nella specie di una grande cifra. Credo che, anche se questo indebolisce in un certo senso la sua tesi da un punto di vista polemico, possa con la constatazione di una cifra non troppo rilevante soddisfare quella che era la sua preoccupazione e far cadere quello che era un suo rilievo con soddisfazione di lei stesso, senatore Roda.

Terza constatazione, su cui v'è una concordia rilevabile dal complesso della discussione, è il proposito di resistere in ogni modo non solo alla inflazione ma anche a tutti i moti pre-inflazionistici.

Qui sono state riecheggiate polemiche esterne e il senatore Roda ha parlato anche di ex Ministri del tesoro, attribuendo ad essi dei motivi che non incontravano il suo favore. Io credo che non è nel momento limitato di una ratifica di un decreto-legge, che noi possiamo affrontare una discussione ampia in questo campo. Però non possiamo dimenticare che, in fasi delicate del decennio passato, una resistenza ferma all'inflazione, come ebbe in un primo momento il grande vantaggio di potersi basare sul nome e sul prestigio del senatore Einaudi, così ebbe anche il vantaggio di potersi basare, nella stessa scia, sul nome dell'onorevole Pella.

A conclusione di questi punti di relativa concordia, mi pare che possiamo dire: esiste un desiderio comune di modificare, con la lentezza intrinseca a qualunque miglioramento nel campo tributario, il sistema fiscale attuale. Siamo, credo, tutti convinti che non è un sistema buono, tanto meno un sistema ideale, che abbisogna di profonde e radicali innovazioni. Noi dobbiamo soprattutto fare in modo che il peso, auspicabilmente maggiore delle imposizioni dirette, divenga una realtà maggiormente operante. Dico maggiormente operante, perchè non è un andamento nuovo: si tratta soltanto di proseguire un lavoro che è stato iniziato ormai da molti anni.

Devo dire che oggi il rapporto percentuale del carico delle imposte dirette ed indirette non è peggiorato. Tutte le statistiche sono sempre da accogliere con beneficio di inventario, perchè credo che ognuno di noi è portatore di dati ricercati da terzi; quindi non possiamo

mai giurare completamente sulla bontà di queste cifre, qualche volta anche dipendenti dalla valutazione soggettiva su alcuni coefficienti che vengono a comporre. Però noi oggi, senatore Pesenti, non abbiamo la percentuale del 17,46 per cento, ma la percentuale del 22,32 per cento. Sono calcoli che possono essere opinabili, come del resto mi sia consentito di ritenere opinabile il suo 17,46 per cento. Abbiamo però un andamento migliorativo sia pure leggero, le cui ragioni sono presto spiegate.

Dobbiamo dire allora il perchè, mentre vogliamo condurre avanti la politica fiscale in un determinato senso, presentiamo poi dei provvedimenti di urgenza che incidono sui consumi. Innanzi tutto non è giusto criticare il Ministero del tesoro per non avere a tempo predisposto la copertura per le spese della legge delega. La legge delega, secondo le chiare risultanze, prevedeva nelle sue tre fasi di attuazione una maggiore spesa non idifferente di 160 miliardi di lire per il miglioramento delle retribuzioni del personale. Questi 160 miliardi nel corso dell'esecuzione delle prime due fasi e nella preparazione della terza fase (che però, almeno secondo quello che è il quadro designato, non dovrebbe incidere quantitativamente sugli aumenti) sono andati aumentando al di là delle previsioni. Ci si è trovati dinnanzi ad un maggiore onere, rispetto ai 160 miliardi, di 22 miliardi e rotti, di cui 12 miliardi e mezzo circa per la soluzione ponte per gli insegnanti, quattro miliardi e mezzo per la buona uscita al personale collocato a riposo dal 1° luglio 1955, 5 miliardi per la revisione delle misure del compenso per il lavoro straordinario, mezzo miliardo per la trasformazione dell'assegno di sede in aumento delle quote di aggiunta di famiglia, 200 milioni per benefici economici al personale dei ruoli speciali transitori ex combattenti. Dunque 22 miliardi e 800 milioni di maggiore spesa cui occorreva far fronte dopo l'approvazione del bilancio e senza farla ovviamente gravare sul bilancio stesso, non solo per le necessità imposte dall'articolo 81 della Costituzione, ma anche per la preoccupazione di non dare esternamente la sensazione che si aumentasse il disavanzo in un momento che tutti abbiamo riconosciuto psicologicamente difficile in materia

monetaria. Non era soltanto, come è stato detto, un problema di cassa, ma è anche un problema di competenza, perchè la decorrenza degli aumenti sappiamo che è dal 1° luglio 1955, cioè dal primo giorno dell'esercizio in corso. Si è rimproverato al Governo di aver aspettato alcuni mesi. Vorrei dire tra l'altro che, siccome le strade non erano molte, abbiamo al massimo ritardato di qualche mese per la sottoscrizione dei decreti-legge di cui si parla; ma — e vedremo rapidamente come abbiamo affrontato l'argomento — dovevamo trovare l'anzidetta specifica copertura in aggiunta alla spesa del bilancio dell'anno finanziario in corso. Si è rimproverato a questo punto il perchè non ci siamo rivolti alle imposte dirette. Dobbiamo dire che anche il settore delle imposte dirette non è stato fuori dalla considerazione del Governo attuale, tanto è vero che ci auguriamo che la legge sulle aree fabbricabili — che vogliamo sperare il Senato rapidamente voglia confortare della sua approvazione, perchè è un legge che se non va a rendere meno duro il bilancio dello Stato, però andando integralmente ad alleviare le condizioni certo non rosee della finanza locale, specie di alcuni Comuni, darà nel quadro generale della finanza un risultato utile — sia portata avanti e con ciò ci pare di aver compiuto un passo notevole, con il rammarico soltanto che la legge medesima non sia stata proposta parecchi anni fa e trovi attuazione quando una parte del risultato utile della legge è già scontato; però ancora ha dinanzi a sé una importante area di applicazione.

Le imposte dirette indirette sono state prese in considerazione per la copertura della legge speciale sulla Calabria, con quella addizionale che certamente, come loro sanno, non ha suscitato entusiasmi da parte dell'opinione pubblica e specialmente dell'opinione pubblica più strettamente interessata. Si è detto: perchè non avete aumentato — e qui è stata presentata una mozione da parte dei senatori della sinistra; alla Camera fu presentata analoga mozione da parte dei deputati dei medesimi settori politici — dal 0,75 all'1 per cento l'aliquota di imposta sulle società? Ora è bene ricordare che questa imposta — sia detto per esattezza storica — fece parte del programma di Governo del giugno-luglio 1953 e fu pre-

sentata in Parlamento dall'onorevole Zoli, allora Ministro delle finanze, nel gennaio 1954. Si tratta di una imposta nuova, e mi rifaccio a quanto osservavo, sia pure per altre finalità, il senatore Zoli nella sua relazione, circa il fatto che i continui ritocchi di imposta sono dannosi al giusto calcolo economico e creano disordini. Si tratta di una imposta che esiste relativamente da pochi mesi, il cui meccanismo di applicazione richiede del tempo, perchè in parte si applica con l'autotassazione fatta dagli interessati e in parte mediante l'esame del bilancio delle società. Sarebbe pertanto del tutto antieconomico se l'amministrazione finanziaria compisse due esami di questi bilanci, uno per la ricchezza mobile e l'altro per l'applicazione dell'imposta sulle società. Fino a questo momento, abbiamo avuto, nel primo anno, una grave difficoltà a coprire la previsione fatta circa il gettito della nuova imposta. e quest'anno i 62 miliardi preventivati in bilancio, saranno, io spero, raggiunti, ma debbo dire, veramente con gravissima fatica da parte degli uffici accertatori.

In queste condizioni sarebbe estremamente imprudente, prima di aver potuto congruamente osservare i riflessi dell'imposta, ritoccare le aliquote e del resto portare l'aliquota dallo 0,75 all'1 per cento significherebbe un maggiore introito di quattro o cinque miliardi. Mi rifaccio ancora alle osservazioni del senatore Zoli, il quale giustamente rilevava che quando si fa troppo il gioco delle aliquote si rischia di aprire la strada alle evasioni fiscali, ottenendo infine un risultato non conforme alle aspettative. Mentre ritengo che ci sia parecchio da fare sulla tassazione degli utili non distribuiti e su altri aspetti che possiamo non specificare, devo riconoscere che non può essere preso come criterio di validità l'ammontare quantitativo del capitale sociale che molto spesso non risponde alla effettiva potenza di una società. Mi pare inoltre che in un sistema economico in cui le società hanno, in base alla legge, una importanza economica non disprezzabile e una loro funzione, non si possa andar loro contro come a un ricco, imponendo loro una facile tassazione. Dobbiamo però riconoscere che le società, avendo una loro funzione, sono uno strumento che dal punto di vista economico e tributario dobbia-

mo riguardare con grande attenzione per non fare dei passi i quali, per risolvere un problema contingente, portino poi ad un impoverimento che non sarebbe solo a danno dei possessori di azioni (spesso questi portatori di azioni sono più di quanti non si credono, così che non esiste la concentrazione che si cerca di colpire), ma che potrebbe anche causare nel settore tributario minori introiti con la necessità di coprire le spese, che permarrebbero, con fondi di diversa natura. Dobbiamo anche tener conto che quel calcolo dell'aliquota a 0,75 era stato fatto non a caso, ma in relazione alla natura della imposta stessa che era proprio di surrogazione dell'imposta di successione e di donazione che, attraverso la forma delle società, veniva sovente elusa. Noi non escludiamo un riesame, ma è un riesame che dobbiamo fare dopo due esercizi o, quanto meno, un esercizio compiuto.

Vedremo al momento giusto, in parte quando si discuterà la legge sull'accertamento, come si possa incidere, mediante la valutazione degli ammortamenti specie in occasione di momenti in cui una manovra dello Stato si dimostri opportuna per frenare degli indirizzi ritenuti nocivi.

È stata ricordata la lunga attesa della legge Tremelloni sull'accertamento. Questa legge è ferma dall'aprile nell'altro ramo del Parlamento, ma il Governo ha affermato nel suo programma il proposito non equivocabile di condurla in porto. Prego gli onorevoli senatori di tener conto che abbiamo finito da tre settimane l'esame dei bilanci, che hanno impegnato quasi interamente la nostra attività parlamentare. Ora quella legge è all'ordine del giorno della Camera dei deputati non per memoria, ma nell'intento effettivo di condurla avanti. Noi pensiamo che essa non potrà dare quei risultati miracolistici che alle volte attendiamo da certi provvedimenti, ma siccome siamo tutti abbastanza giovani per poterci ritrovare qui tra 16-18 mesi, il primo consuntivo ci dirà cosa si è realizzato. Comunque noi possiamo dire che si possono fare tutte le critiche ad una norma o all'altra di quel disegno di legge, ma possiamo pure affermare che quella legge ha un preciso significato. Essa vuol dare all'Amministrazione finanziaria gli strumenti idonei per rendere giuridicamente possibile un

accertamento, che oggi molte volte fa parte della convinzione morale dell'ufficio accertatore, ma che non può essere portato alla Commissione con motivazione sufficiente e resistente. A me pare che quella legge dia veramente alcuni strumenti in più all'amministrazione tributaria e sotto questo profilo noi dobbiamo guardare alcune norme particolari, che non sto qui a ricordare perchè il Senato le ha discusse a lungo. Si tratta di un altro passo avanti, sia pure non definitivo, che anzi richiederà ulteriori passi perchè si possa arrivare ad una perequazione effettiva. Questo passo avanti sarà fatto, io spero, dalla Camera dei deputati nel mese di dicembre, prima delle vacanze di Natale, in modo che anche il Senato, se possibile ancor prima di Natale, sicuramente però alla ripresa dei lavori, possa approvare la legge sull'accertamento per sfatare anche tante obiezioni e critiche che spesso credo dipendano da interpretazioni, non sempre disinteressate, di taluni articoli; obiezioni che sentiamo ripetere talvolta da persone che non dico non hanno studiato, ma addirittura neanche semplicemente letto il testo del disegno di legge. (Parlo naturalmente di ambienti extra parlamentari).

Occorrerà poi fare altri passi avanti. Esistono delle zone dove, anche con la legge sull'accertamento, non abbiamo la possibilità di veder chiaro. Mi sia consentito di ricordare solo il settore dei professionisti. Spero di non offendere alcuno dei professionisti, tra i quali anch'io mi colloco all'ultimo posto, se dico che abbiamo veramente la sensazione chiara che per l'imposta complementare non abbiamo una incidenza tributaria adeguata alla vera posizione di reddito di alcuni professionisti che operano in settori che qui non occorre specificare. Noi ci auguriamo di avere il concorso anche delle categorie: non è forse una illusione, perchè non chiediamo il concorso per l'individuazione del reddito, ma semplicemente per la formazione di certi gruppi e certe graduatorie. Oggi infatti il disagio di certi uffici finanziari riguarda determinate posizioni notoriamente di reddito elevato che sfuggono praticamente alla individuazione quantitativa. Queste situazioni danneggiano, a causa della non sufficiente tassazione, non solo di per sé stesse, ma anche perchè determinano tutta una scala

al ribasso delle valutazioni professionali, soltanto un disagio di carattere non solo politico-finanziario, ma anche morale. Basti dire che in molte province, specialmente dell'Italia meridionale, i redditi più elevati sono quelli dei magistrati. Certo nessun magistrato ometterebbe di denunciare esattamente le proprie attribuzioni, che in ogni caso sono facilmente desumibili, oltre che dalla dichiarazione annuale che, con una certa pesantezza procedurale, viene fatta fare anche a questi cultori del diritto e amministratori della giustizia — come del resto agli altri dipendenti dello Stato oltre un certo grado — ma anche da una lettura della *Gazzetta Ufficiale* e da una tabella delle retribuzioni.

Il proseguimento ulteriore della legge sull'accertamento è collegato ad altri provvedimenti, come quello sul contenzioso tributario che ieri abbiamo portato a termine e che spero che il Consiglio dei ministri potrà approvare quanto prima, perchè possa essere presentato alla Camera. Mi pare infatti giusto che, mentre si afferma un indirizzo di maggiore severità e si creano strumenti di migliore accertabilità dei redditi, d'altra parte si dia al contribuente uno strumento più preciso e costituzionalmente più ortodosso di difesa, quale non si ha oggi in una fase che tutti sappiamo transitoria ed in attesa di un disegno di legge costituzionale. Alla legge sul contenzioso va aggiunto un disegno di legge di carattere generale sul riassorbimento, sia pure graduale, delle evasioni legali, come possono essere giustamente definite le miriadi di disposizioni di privilegi che esistono nella nostra legislazione tributaria, per cui sarebbe molto più agevole fare una disposizione per stabilire chi è che non ha dei privilegi — sia esso personale, sia zona, sia provincia, sia settore produttivo od operativo — che non avere quel faticoso fardello dei provvedimenti di esonero.

Stamane in Consiglio dei ministri abbiamo, credo, fatto un importante passo avanti in materia di agevolazioni sulle costruzioni edilizie, attuando proprio un'applicazione pratica di questo riassorbimento da effettuarsi attraverso un certo numero di anni; e ciò non per negare dei diritti precostituiti o delle legittime aspettative, ma per mettere un punto fermo al sistema post-bellico ed iniziare così un sistema

di normalità tributaria. Il Senato avrà occasione di esaminare la questione ed avrà presto occasione di esaminare la disposizione di carattere generale.

Infine occorre, sotto il profilo di rendere sempre più vive ed operose le voci di imposizione diretta, curare maggiormente l'attrezzatura degli uffici e la preparazione del personale, cercando di sveltire qualche procedura interna, di togliere qualche ceppo, in parte insecchito, di imposta che rende meno di quanto sia il costo di esazione. Io non ho la pretesa di poter portare nel Ministero delle finanze il contributo di un'importante preparazione legislativa, ma ho l'ambizione e sento il dovere di portare questo miglioramento degli uffici, questo sveltimento di procedura, con norme che non pretendono di restare nella storia del nostro diritto tributario, ma che spero possano fare sì che certe leggi, molto belle, che il Parlamento italiano ha emanato divengano non operanti, perchè già lo sono, ma percentualmente più operanti di quanto non lo siano state fino ad oggi.

Ho detto però che, pur accettando questo invito alla imposizione diretta come mezzo di una migliore politica tributaria, debbo onestamente far presente al Senato che le imposte dirette crescono esse pure; e le statistiche degli ultimi anni riguardanti le imposte dirette erariali, ordinarie e straordinarie, e le sovrainposte che — come gli onorevoli senatori sanno, pur appartenendo alle imposte dirette non sono confortate da un'approvazione generale del nostro Paese, tanto è vero che ogni tanto si sollevano delle ondate, qualche volta anche ingiuste, nei confronti della pubblica amministrazione, e non sempre serene particolarmente nei confronti degli enti locali, le cui difficoltà dobbiamo pure tener presenti — danno cifre che per l'esercizio 1952-53 sommano a 443 miliardi di lire; per l'esercizio 1953-54 a 474 miliardi; per il 1954-55 a 537 miliardi; per il 1955-56 a 639 miliardi. Quindi, anche in un sistema che tutti hanno ritenuto insufficiente, noi abbiamo avuto un aumento di 196 miliardi di lire, nel non grande spazio di 48 mesi di gestione finanziaria.

Venendo ora rapidissimamente al problema che ci occupa in questo momento, osserverò che noi dovremmo allora, innanzi a quell'esigenza

che ho prima ricordato, riguardare la fonte delle imposte dirette. Si è lamentata da alcuni giornali la scarsa fantasia; io non so quale sia la possibile fantasia di un Ministro delle finanze.

Anche il ricordato articolo del senatore Frassati nel giornale « La Stampa » a me pare che enunci una importante conclusione cioè che si possano reperire 400 miliardi, se non erro, di imposte dirette di maggior percezione. Però non dà la dimostrazione di questo, salvo alcuni accenni alla lotta all'evasione che certamente rappresenta un po' il pane quotidiano di quello che deve essere fatto dall'amministrazione finanziaria. Sarei in realtà attento lettore di un articolo in cui il senatore Frassati spiegasse come si possano reperire questi 400 miliardi, perchè sino a quando la sua rimane un'affermazione o di auspicio o di critica per la tesi di un articolo costruito in un determinato modo, io ho tutto il diritto di non considerarla come un apporto utile all'esame che la pubblica opinione deve fare dei problemi della pubblica finanza e considerarla invece solo sul piano pubblicistico come valutazione di durata pari all'importanza del periodo stesso di validità del giornale e non come contributo ad una discussione più ampia. E quando mi sono permesso di ricordare all'altro ramo del Parlamento dei precedenti, non l'ho fatto per polemica con i senatori Pesenti e Scoccimarro, ma per dire che purtroppo quando ci si trova a dover prendere delle deliberazioni allora molte volte le stesse convinzioni di scuola, maturate all'Università, e sentite come spirito politico e come intonazioni programmatiche di un gruppo politico, devono cedere il passo dinanzi alle esigenze tristi dell'attività quotidiana. E ho ricordato all'altro ramo del Parlamento che nella raccolta dei provvedimenti del Ministro delle finanze dopo la liberazione il primo provvedimento del ministro Siglienti nel primo Governo Bonomi del giugno-luglio 1944 riguarda, neppure a cercarlo a bella posta, proprio l'aumento del prezzo del sale nelle terre liberate. E quando al ministro Siglienti sono seguiti il ministro Pesenti e il ministro Scoccimarro, anch'essi si sono trovati dinanzi alla necessità di non togliere le imposte sul consumo. Si dirà, e rispondo a questa implicita obiezione, che erano tempi più difficili. Ma



anche gli attuali non sono tempi facili dal punto di vista del reperimento delle entrate. E troviamo poi che il 24 maggio 1945 si aumenta l'imposta di consumo sul caffè da cinquemila lire a settemila lire al quintale. Al senatore Pesenti, firmatario di questo provvedimento, segue immediatamente il senatore Scoccimarro che non può — e credo veramente anche qui in un caso di forza maggiore che riconosco, tanto più in quanto desidererei una certa reciprocità di trattamento — che riprendere in esame quello che era stato il provvedimento legislativo luogotenenziale del suo predecessore e portare ancora da settemila a diecimila lire l'imposta di consumo sul caffè naturale. Lo stesso avviene per altre merci di consumo largo o popolare e sono sicuro che il senatore Scoccimarro quando, ad esempio, dovette firmare l'aumento del prezzo dello zucchero, dovette farlo per le varie necessità di Stato anche tenuto conto delle differenze monetarie del momento...

RODA, *relatore di minoranza*. Erano veramente tempi eroici per la finanza italiana. Non si può fare un paragone con il 1948, onorevole Ministro, non è neanche serio.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Credo anzi che sia estremamente serio. Lei non era a Roma in quei mesi. Mi ricordo che anche allora vi erano obiezioni sulla non incidenza che doveva essere fatta su questo consumo popolare e del resto ricordo che il più fortunato dei Ministri delle finanze del periodo post-bellico è stato proprio l'onorevole Pesenti, il quale riuscì ad ottenere la punta più alta dell'imposizione diretta, del 31 rispetto al 69 di imposizione indiretta. Poi l'onorevole Scoccimarro dovè scendere al 20,91 e così via.

Lo stesso spirito con cui questo era allora fatto, non davvero per il desiderio quasi sadico di colpire dei consumi popolari, ma per la constatazione di una forza maggiore, noi lo abbiamo sentito nel momento in cui abbiamo dovuto presentare quel gruppo di provvedimenti che non hanno trovato il plauso di una parte dei senatori che hanno preso la parola in questa discussione. Mi ricordo anche che quando ci fu un determinato passaggio di Go-

verno e la sinistra lasciò la collaborazione al Governo... (*Vivi commenti dalla sinistra*).

Non intendevo fare delle rievocazioni storiche. Mi pareva più gentile dire: « lasciò ». Ricordo che anche allora uscì un giorno un determinato giornale che disse: ecco, era pronta l'imposta sul patrimonio e tutto è avvenuto perchè l'imposta sul patrimonio fosse affossata e non andasse avanti. L'imposta sul patrimonio, come loro possono controllare sugli atti parlamentari, fu proposta da un Ministro democristiano poco dopo quel determinato evento che ha suscitato prima nel loro ricordo una certa reazione.

Parlerò soltanto brevissimamente dell'imposta sul sale che, in parte per ragioni obbiettive ed in parte per ragioni storiche, ha provocato un risentimento sui giornali, nelle Assemblee legislative ed anche nelle riunioni di carattere politico dei partiti. Dinanzi ai consumi da poter gravare, abbiamo dovuto tenere conto di due criteri obbiettivi: il primo era quello di una certa sopportabilità, il secondo era quello di un minor rischio di traslazione. Questo riguarda l'insieme dei provvedimenti. Vorrei anche dire per il prezzo del sale che per quanto concerne il sale così detto scelto — che però non rappresenta un genere di lusso, ma soltanto un sale più pulito ed impacchettato e che quindi evita quell'itinerario, anche dal punto di vista igienico, poco commendevole, proprio del sale comune, dei sacconi e della manipolazione in diversi gradi, ed oggi del resto questo sale scelto viene richiesto anche in zone dove prima si consumava solo sale comune — il costo industriale di questo tipo di sale impacchettato era di lire 28,60 al chilogrammo. Noi lo vendevamo come quota industriale senza la parte che riguarda le imposte, a lire 19 e 32; quindi sotto costo dal punto di vista industriale, con la conseguenza o di limitare la produzione del sale scelto o invece di continuare ad avere un certo aggravio nel bilancio industriale dei monopoli. Di fatto (ed ho dato le cifre nell'altro ramo del Parlamento) non esiste una contrazione presumibile dei consumi, perchè la dimostrazione effettiva dei consumi dopo i due aumenti del dopo guerra lo conforta. Ha fatto eccezione una parte del Mezzogiorno d'Italia. Ma noi sappiamo che la Sicilia e la Sardegna

non hanno il monopolio e quindi non hanno il peso di questa imposta, però anche le zone vicine alla Sicilia, per un principio dei vasi comunicanti vengono ad avere, per strade non completamente ortodosse, del sale che non è del monopolio. In tale circostanza va ricercata la spiegazione del consumo estremamente esiguo del sale che si riscontra, ad esempio, in Calabria, rispetto alla media nazionale e ad altre zone d'Italia.

Parleremo dettagliatamente, onorevoli senatori, del caffè, delle tasse automobilistiche e degli olii lubrificanti quando dovremo, credo domani l'altro, discutere i provvedimenti che oggi — un'ora fa — sono stati approvati dalla Commissione finanze e tesoro. Anche qui dobbiamo però, per poter fare un discorso compiuto di carattere politico, affermare che ci siamo rivolti a questi settori perchè il relativo andamento del mercato poteva dare un qualche affidamento, in parte notevole non smentito, di una traslazione o nulla o modesta. Il caffè era in una fase di prezzi all'ingrosso discendenti; avevamo il conforto di un impegno della Federazione italiana dei pubblici esercizi, che con notevole senso di collaborazione per quanto riguarda il sacrificio che chiedevamo ai suoi associati, si era con noi tenuta in una collaborazione, certo non molto lieta per loro, al fine di evitare che il settore del maggior consumo del caffè, ossia il pubblico esercizio — i bar — risentisse di aumenti, salvo quelle zone o quegli esercizi che avevano prima registrato la diminuzione in relazione con la deflessione del prezzo internazionale e del prezzo di vendita all'ingrosso, di cui ho parlato prima.

Qui è stato ricordato, ed ancora di più sviluppato all'altro ramo del Parlamento, un principio: perchè lo Stato non istituisce un monopolio del caffè, o almeno un monopolio delle importazioni? Ne discuteremo più ampiamente quando parleremo delle imposte sul caffè, però voglio dire, per la loro serenità, che, se è possibile pensare di coprire una spesa così urgente ed immediata con la istituzione di un monopolio, e che, se anche ci fosse concordia di elementi, non si potrebbe non tener conto di situazioni precostituite, di impegni contrattuali, di necessità di idonee attrezzature. Questo lo studieremo. Anche qui non

escludo che questa possa essere una proposta e che anzi sia una proposta seria. Quando l'altro giorno l'onorevole Pesenti ha detto: ci debbono essere degli studi al Ministero, io sono andato a ricercarli. Non erano al Ministero ma li ho potuti avere dalla persona che li aveva fatti. Studieremo dunque questa proposta perchè se veramente si vedrà che, fatto il calcolo tra l'attivo ed il passivo, vi è una convenienza effettiva per lo Stato, credo che dinanzi alle molte esigenze che si aggiungono alle spese che abbiamo dovuto affrontare in questo periodo e che già esistono sul tavolo del Ministero del tesoro come richieste, non vi saranno davvero difficoltà ideologiche che potranno arrestarne l'attuazione.

Per quanto riguarda il caffè, come ho già detto, vi sono studi, fatti proprio al tempo del ministro Pesenti, dei quali poi non si parlò più, neanche nel periodo immediatamente successivo, e non credo perchè gli importatori di caffè abbiano premuto sui titolari del Ministero delle finanze in quel periodo. Per i monopoli statali esistono molte perplessità: spesso si legge sui giornali l'auspicio della soppressione del monopolio banane, genere di più difficile monopolio sotto un certo profilo, perchè deperibile, di più facile sotto altro aspetto, perchè le banane si vendono come arrivano, mentre per il caffè esiste il problema della tostatura che, se affidata a privati, potrebbe alzare i prezzi riassorbendo in gran parte l'utilità che si vuol ricavare dal monopolio. È un discorso però che potremo fare più a lungo in altra occasione. Comunque abbiamo conservato il monopolio delle banane, che ha anche un fine di protezione dell'economia della Somalia e dell'Eritrea, e che quindi deve essere tenuto fermo almeno finchè dura il nostro mandato decennale in Somalia. Se ne chiede tuttavia la soppressione, e forse non si tratta solo di interessati, ma anche di studiosi. Ciò nonostante l'abbiamo mantenuto ritenendo che nel calcolo dell'attivo e del passivo gli attivi prevalgano non solo come gestione, ma anche per il mantenimento di rapporti economici con zone ex coloniali con le quali è necessario conservare intense relazioni commerciali a salvaguardia degli interessi italiani, che abbiamo il dovere di tutelare.

La stessa considerazione di prezzi discendenti riguardava gli olii lubrificanti. In parte abbiamo avuto una delusione, ricordata oggi dall'onorevole relatore, l'infaticabile senatore Trabucchi, delusione ricordata anche dal relatore della Camera. Mentre esistono dei margini notevoli abbiamo avuto in alcuni casi una immediata traslazione dell'aumento di imposta, in parte rettificabile per la concorrenza e per gli sconti che vengono praticati secondo l'andamento ordinario di mercato. Dato che attraverso studi seri avevamo accertato gli anzidetti margini, certamente l'Amministrazione finanziaria non dimenticherà gli accertamenti compiuti e troverà sicuramente il modo, in un senso o nell'altro, per colpire gli utili stessi.

Ultimo argomento è il disegno di legge di conversione riguardante il metano. Se non fosse stato presente alla seduta dell'altro giorno e avessi letto il resoconto, avrei creduto che non si trattasse del senatore De Luca Luca, ma, per un errore di stampa, del senatore De Luca Angelo o Carlo, tanto il discorso da egli pronunciato era favorevole, almeno nella prima parte, ad un Ente di proprietà dello Stato.

Non mi dispiace affatto che lei, senatore De Luca, abbia esposto questo sentimento di favore per un ente di proprietà dello Stato, mi dispiace invece quello che è stato il modo di impostare la polemica. Infatti lei ha detto che l'unico scopo di questo decreto-catenaccio è di paralizzare l'E.N.I. Il senatore Pesenti ha aggiunto che la politica contro l'E.N.I. è inconcepibile trattandosi di una creatura dello Stato ed ha accusato perciò il Governo non solo di non aver trovato una copertura, ma di aver seguito delle strade indirette per perseguire altre finalità, diverse dalla semplice copertura di mezzi finanziari. Il senatore Roda ha posto una questione di principio, e ha detto che l'imposta sulle aziende statali è assurda perchè si tratta di una partita di giro. Qui il problema è più vasto perchè riguarda non solo l'E.N.I., ma tutte le aziende di cui lo Stato è proprietario al cento per cento. Vorrei dire che riguarderebbe anche i dipendenti dello Stato, perchè io non ho mai capito — spero di capirlo ora che sono al di qua di una determinata posizione — perchè si debbano far tanti calcoli difficilissimi per tassare i dipendenti

dello Stato, quando basterebbe colpire lo stipendio in base a determinate tabelle. Eppure ciò è di difficile attuazione se non altro per non dare l'impressione di diminuire gli stipendi. Il senatore Sturzo disse in Commissione che è bene che ci sia un regime competitivo tra aziende ed enti dello Stato ed aziende ed enti privati e che è necessario che ci siano gli stessi carichi fiscali per poter dare un giudizio esatto.

RODA, *relatore di minoranza*. In pratica non c'è mai la parità.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io mi auguro che tutte le società statali siano a posto dal lato dei doveri tributari, ma da qualche piccolo scandaglio fatto ho rilevato che questo non sempre avviene. Su questo punto sto facendo qualche studio perchè non credo che il sistema di apportare modifiche non autorizzate sia opportuno ed inoltre fa sì che non si possa dare un giudizio vero sulla partecipazione dello Stato all'attività economica.

Noi abbiamo un sistema di economia in cui operano, salvo alcuni settori di monopolio dello Stato, sia i privati, sia le Amministrazioni dello Stato. Ora, senatore De Luca, non sia più realista del re. In una conferenza stampa il Presidente dell'E.N.I. ha tessuto gli elogi degli emendamenti alla legge sugli idrocarburi, presentati alla Camera dall'onorevole Cortese. Mi pare che ciò dovrebbe tranquillizzarla, perchè nessuno vuole con oscure manovre privare lo Stato dei suoi strumenti economici e cioè indebolire l'E.N.I. Vero è che proprio con gli emendamenti dell'onorevole Cortese si cerca di attuare nel settore un sistema effettivamente competitivo.

Quando nella prima riunione del Comitato dei Ministri dell'E.N.I. abbiamo esaminato il programma dell'ente, attuale e di sviluppo futuro, il problema dei necessari finanziamenti è stato visto con oggettività e senza prevenzione. Si tratta ancora di impostazioni di carattere interno, ma quando si passerà a decisioni portate all'esterno, si vedrà come fossero ingiuste le preoccupazioni affacciate. D'accordo che non basta sfruttare le risorse, che bisogna aiutare la trasformazione delle economie zonali dove queste risorse vengono ricercate e utilmente sfruttate: ma questo rappresenta

uno dei punti fermi che il Senato, del resto quando li esaminerà, ritroverà proprio negli emendamenti dell'onorevole Cortese.

L'E.N.I. ha certamente il merito di avere sviluppato le ricerche del metano e di avere dato così all'economia nazionale un grosso contributo. Però queste sono battaglie contro i mulini a vento, perchè certamente il Governo non sarà davvero sì distruttore delle sue attività e delle sue forze da mettere in discussione i meriti dell'E.N.I.

È stato però osservato che, se si tolgono all'E.N.I. questi utili, l'Ente stesso non sarà più in condizione di pareggiare il suo bilancio e non avrà quindi più i mezzi necessari per nuove ricerche e per sostenere la concorrenza, non solo nelle zone ad esso riservate in monopolio, ma anche nel resto del territorio nazionale ove sembrasse opportuna l'attività dell'E.N.I. Qui si è dimenticato (nonostante che, senatore Roda, fosse stato ricordato chiaramente in Commissione) che la legge istitutiva concedeva un triennio di benefici particolari all'E.N.I., nel quale triennio non si sarebbero dovuti versare gli utili al Tesoro. Il triennio scade nel prossimo marzo. Quindi, eventualmente, tutta la discussione riguarda i mesi che vanno dal novembre al marzo di questo anno, perchè successivamente gli utili andranno riversati sul Tesoro. Che cosa va detto allora politicamente? Va detto che il Tesoro e quindi lo Stato deve dare e darà all'E.N.I. tutti i finanziamenti necessari perchè questo possa svolgere il suo programma. Tali conferimenti passeranno per il Parlamento attraverso forme di conferimenti al fondo di dotazione, secondo un sistema che non mi sembra errato nei confronti della certezza legislativa e della certezza ispettiva dei parlamentari. In più vi saranno tutte quelle forme indirette mutualistiche e obbligazionistiche, del resto già in parte esperite dall'E.N.I. secondo il suo programma.

Ripeto dunque che le possibilità di finanziamento dell'E.N.I. sono già esistenti. Del resto il relatore di maggioranza ha giustamente affermato che queste leggi non sono eterne e che già dinanzi alla legge sugli idrocarburi si avrà modo di stabilire un sistema differente di finanziamento. Quello sarà proprio il momento in cui stabiliremo la posizione da dare

all'E.N.I. nel campo delle ricerche degli idrocarburi.

A proposito dell'obiezione che si tratterebbe di una partita di giro, permettetemi, onorevoli senatori, di ricordare che noi ci siamo preoccupati di incidere il meno possibile sui prezzi e di non incidere sui consumi. Se, ferma l'osservanza dell'articolo 81, abbiamo destinato in questa forma un introito che sarebbe venuto ugualmente allo Stato, a me pare che ciò non possa essere portato come motivo di rimprovero, ma anzi debba essere portato come un motivo di saggezza e di preoccupazione per quello che era un andamento di costi e di prezzi nel momento in cui venivano votati i decreti-legge.

Un fatto è certo, onorevoli senatori: noi riteniamo che non debba ammettersi la rivalsa di questa imposta, proprio per le ragioni che io finora ho ricordato; e del resto mi pare che ciò sia stato auspicato anche da chi è contrario alla sostanza del provvedimento per altri motivi, e non vuole che ciò si ripercuota su una maggiorazione dei costi di produzione, specialmente in alcuni settori.

Il prezzo di vendita del metano, del resto, salvo le differenze per destinazione, è un prezzo convenzionale, perchè è in riferimento al prezzo medio di mercato libero sulla piazza di Milano dell'olio minerale. Sappiamo che in questi anni l'E.N.I. ha potuto fare, anche con rapidi ammortamenti, una serie di impianti, ha potuto autofinanziare una serie di iniziative, per cui io credo che, secondo una valutazione che non è soltanto mia personale, ma è una valutazione globale di Governo, possa non prevedersi una ripercussione di carattere negativo sull'attività dell'E.N.I.

Io non starò a dire, dunque, se questo metano va prevalentemente a piccole o medie aziende artigianali: esso va anche a delle grosse aziende. Va alla F.I.A.T., alla Marzotto, alla Marinotti, ecc. Ma io so che i costi di produzione anche di queste aziende vanno guardati con molta attenzione proprio per le ripercussioni che queste hanno nei confronti dei prezzi di mercato. Quindi, mentre ho dovuto fare la precisazione, non la faccio davvero per dire: si potrebbe fare allora una differenziazione applicando ad alcuni gli aumenti e ad altri no.

Mi sembra che lo Stato ed il fisco sotto altri profili ed in altra veste debbano intervenire per la differenziazione di queste aziende, ma non certamente sotto il profilo della fornitura del metano.

Dopo aver detto che, attraverso gli emendamenti tecnici della Commissione, ed attraverso gli stessi emendamenti del Governo, la possibilità di un abbonamento che tenga conto di valutazioni globali di carattere economico ed aziendale, quali trasparivano anche dalle discussioni in Parlamento, mentre dà un'agevolazione nei controlli, e quindi nei costi di esazione di questo tributo, può consentire una snellezza, una mancanza di peso nei settori produttivi, che non può non essere considerata favorevolmente, passerò all'ultimo argomento, che è quello del Polesine.

Il senatore Merlin, non nuovo alla tutela di queste piccole industrie metanifere del Polesine, ed il senatore Bolognesi, ne hanno parlato lungamente dicendo il perchè di queste difficoltà, che derivano non da una cattiva amministrazione delle aziende medesime, ma da circostanze obiettive relative alla estrazione di un metano che non ha la pressione naturale del metano estratto dagli strati sul quarternario e che giunge in superficie con un grado di umidità che richiede altri costosi passaggi. Il senatore Merlin ci ha ricordato autorevoli affermazioni sulla importanza di questi pionieri nel quadro della estrazione del metano. Ora io dico che indubbiamente c'è un dato di fatto; anche se dobbiamo riconoscere che il costo di estrazione è abbastanza, anzi molto elevato, dobbiamo parimenti riconoscere che il risparmio di carbone o di carburante che attraverso l'uso di questo carburante viene realizzato nel quadro generale — e tale quadro non può essere grettamente legato al bilancio finanziario perchè va visto sotto un profilo economico generale — ha una sua importanza. Qui però dobbiamo distinguere il metano che, attraverso l'azienda dei metanodotti padani, viene conferito nel gruppo E.N.I. a un prezzo ritenuto non economicamente sufficiente, dal metano, pur esso del Polesine, che viene venduto in bombole o utilizzato per l'autotrazione. Queste due ultime destinazioni permettono un prezzo di vendita abbastanza remunerativo. Non sto a tediare il Senato con l'esame delle

risultanze dei bilanci di molte di queste aziende, dalle diverse carature, che ho fatto fare in questi giorni sia nella provincia di Ferrara che nella provincia di Rovigo. Però da questo esame abbiamo acquisito la certezza che può esistere questo differenziamento che ha ispirato l'emendamento del Governo cioè a dire di concedere l'esenzione dall'imposta per il metano introdotto nell'alveo della azienda metanodotti del Polesine e mantenerla per le due altre destinazioni alle quali mi sono riferito.

Abbiamo già messo in evidenza l'importanza che nella economia generale esercita il metano del Polesine, ed il senatore Bolognesi ha ricordato che fino ad ora l'E.N.I. versava un *tantum* di lire 1,30 al metro cubo per questo metano. Ora anche questo nella riunione del Comitato dei Ministri dell'E.N.I. è stato esaminato attentamente perchè noi dobbiamo valutare un dato di fatto importante: e cioè se si tratta (e su questo siamo tutti concordi nella soluzione ma alquanto discordi nella valutazione procedurale che però non riguarda tanto gli interessati quanto noi), se si tratta, ripeto, di una spesa che può rientrare nelle spese che l'E.N.I. unitamente ad altre spese sostiene per la conduzione aziendale o che ha già fatto e sostenuto proprio su questo settore, allora nessuna difficoltà a fare in modo che sia l'E.N.I. a versare lire 1,30 per ogni metro cubo del metano del Polesine. Ma se invece si tratta di una considerazione, che attiene più o esclusivamente all'economia generale o a valutazioni di carattere sociale, anche a seguito di quella limitazione che la legge istitutiva dell'E.N.I. pose per le perforazioni non oltre i 1.200 metri, allora mi sembra che questa integrazione debba derivare da una norma di carattere più generale, norma che non può sfuggire alla valutazione e alla deliberazione del Parlamento, perchè altrimenti noi obbligheremmo l'E.N.I. a sopportare una spesa con considerazioni e valutazioni che invece debbono essere fatte dal Consiglio di amministrazione. Questo punto doveva essere risolto questa sera stessa, ma abbiamo dovuto rinviare la riunione di tre o quattro giorni proprio per questi impegni che si accavallano. Posso però fin d'ora impegnarmi ad assicurare che faremo in modo che queste aziende non abbiano a soffrire un irrimediabile colpo nelle

contingenze attuali e che la loro situazione sarà esaminata con tranquillità e serenità. Debbo aggiungere che già è intervenuta una certa limitazione volontaria di produzione, non grande ma di qualche rilievo. Alcuni costi proprio insostenibili dallo stesso consorzio non sono stati ritenuti difendibili, perchè altrimenti si chiedeva qualcosa che andava al di là di un ragionevole intervento. Agli interessati potrà importare poco se sia attraverso l'E.N.I. o se sia sotto altre forme più rispondenti a considerazioni generali, che venga data questa integrazione, la quale potrà essere a scalare, secondo un piano di risanamento. Quello che oggi importava a me di dire è che non soltanto con l'emendamento che il Governo ha presentato, e che spero il Senato approverà e su cui anche l'altro ramo del Parlamento mi auguro vorrà concordare, non si dia un aggravio maggiore a quella parte dei metaniferi del Pole-sine, che non potrebbero assolutamente sopportarlo, ma che venga anche riconosciuta l'altra forma di intervento rispondente a considerazioni obbiettive che non possono essere comunque da noi disattese.

Onorevoli senatori, io ho terminato questa difesa del disegno di legge e, riallacciandomi al motivo già ricordato che fece suo il relatore senatore Trabucchi, sulla caducità di tutte le disposizioni legislative, soprattutto delle disposizioni legislative in materia tributaria, io dico di sperare che attraverso quella strada di miglioramento sostanziale del nostro apparato tributario possa essere, forse non rapidamente nè in tempi brevi, ma prima che noi non si sia più in grado di godere di questo miglioramento, possa essere possibile fare quello che fino a questo momento nessun Ministro delle finanze, credo con suo grande dispiacere, ha potuto fare, cioè presentarsi al Parlamento non a dire: ecco un aggravamento di imposta di consumo, ma a dire: ecco uno sgravio, ecco una abolizione di imposta. Io credo che quel giorno molti di loro per ragioni di tesi e di responsabilità nazionale saranno soddisfatti, ma credo che sarà più di ogni altro sodisfatto chi avrà in quel momento l'onore di reggere il Ministero delle finanze. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ricordo che i senatori Pesenti e Roda hanno presentato un ordine del giorno contrario al passaggio all'esame dell'articolo unico. Tale ordine del giorno è stato già svolto in sede di discussione generale. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, di fronte alla richiesta di conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano, prodotto diventato ormai di larghissimo consumo anche nell'economia domestica;

considerato che, sia il provvedimento preso con tale decreto-legge, sia l'aumento del prezzo del sale già approvato in via amministrativa, sia i decreti-legge che comportano:

1) un aumento dell'imposta sul caffè che viene a colpire un consumo il quale si è generalizzato al punto da costituire un genere di prima necessità;

2) un ulteriore inasprimento del regime fiscale sugli olii minerali tale da pregiudicare una adeguata espansione della meccanizzazione dei trasporti;

mentre denotano un già lamentato indirizzamento di imposizione tributaria indiretta che colpisce prevalentemente la grande massa dei consumatori meno abbienti, sono destinati, come inevitabile conseguenza, a determinare un ulteriore inasprimento del costo della vita e una nuova spinta di inflazione;

invita il Governo a sostituire quelli adottati con nuovi provvedimenti legislativi che, abbandonata la strada della imposizione sui consumi, reperiscano i mezzi necessari a fronteggiare nuove spese con imposizioni dirette ed adeguate riduzioni nelle voci di spesa non indispensabili;

e pertanto decide di non passare all'esame dell'articolo unico ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo allora alla discussione dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

nel primo comma, le parole: di origine nazionale ed estera, sono sostituite dalla parola erogato;

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« È istituita correlativamente una sovraimposta di confine di lire 1,50 al metro cubo per il metano importato di origine estera »;

nel terzo comma, le parole: di cui al precedente comma, sono sostituite dalle altre: di cui ai precedenti commi.

*All'articolo 2 aggiungere la seguente lettera:*

« c) il metano consumato per l'azionamento delle macchine adibite alla estrazione del gas o alla sua compressione nei metanodotti ».

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:*

« L'imposta di cui all'articolo 1 è dovuta dal produttore o da chi estrae il metano o lo importa, per il metano consumato in proprio, per quello direttamente ceduto a terzi, consumatori o rivenditori, o immesso direttamente in reti di distribuzioni cittadine; dall'esercente di metanodotti per il gas metano trasportato attraverso il metanodotto e consumato dall'esercente del metanodotto stesso o da esso ceduto a terzi consumatori o rivenditori o ad aziende esercenti reti di distribuzioni cittadine ».

*All'articolo 3:*

aggiungere al primo comma le seguenti parole: in relazione alla località di produzione o di estrazione;

nel secondo comma, la dizione della lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

la dizione delle lettere c), d) ed e) è sostituita dalla seguente:

c) la quantità media di gas che si presume di produrre giornalmente;

d) gli apparecchi di misura che si intendono adoperare per la misurazione del gas;

e) gli impieghi ai quali si intende destinare il gas metano.

*L'ultimo comma è soppresso.*

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:*

« Chiunque intende trasportare, attraverso metanodotti, gas metano estratto dal sottosuolo nazionale, importato o prodotto, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazioni competente per territorio in relazione a ciascuna località nella quale si effettui una presa o una consegna di metano.

La denuncia corredata dalla descrizione completa del metanodotto deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova ciascun punto di presa;

c) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova ciascun punto di consegna di metano a consumatori diretti o rivenditori, ivi incluse le aziende proprie del denunciante, ad esercenti reti di distribuzione cittadina o ad esercenti impianti di caricamento di bombole, siano essi consumatori in proprio o rivenditori;

d) la quantità media di metano che si presume venga trasportata giornalmente e la portata massima del metanodotto;

e) gli apparecchi di misura che il denunciante intende adoperare per la misurazione del gas trasportato.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

*All'articolo 4:*

nel primo comma alle parole: al precedente articolo 3, sostituire le seguenti: ai precedenti articoli 3 e 3-bis.

sostituire l'ultima parte del comma, dopo le parole: nelle seguenti misure, con la seguente:

« lire 1.000:

se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nel metanodotto non è superiore a 100.000 metri cubi all'anno;

lire 5.000:

se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nel metanodotto è superiore a 100.000 ma non superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

se la licenza riguarda ditta che estrae o produce ed il gas metano estratto o prodotto è ceduto in blocco ad esercenti metanodotti, con utilizzo o meno di una quota per uso proprio;

lire 10.000:

se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nei metanodotti è superiore ad 1.000.000 di metri cubi all'anno ».

Nell'ultimo comma, dopo le parole: di ciascun anno, aggiungere le altre: per l'anno successivo.

All'articolo 5:

nel primo comma, alle parole: al precedente articolo 3, sostituire le altre: ai precedenti articoli 3 e 3-bis;

nel secondo comma, la dizione delle lettere b) e c) è sostituita dalla seguente:

b) la quantità di gas metano consumata in proprio dal denunciante;

c) la quantità di gas metano ceduta da un produttore a ciascun esercente metanodotto;

in fine aggiungere il seguente comma:

« L'esercente di metanodotti dovrà presentare la dichiarazione per ogni provincia in cui effettui consegne di metano a consumatori diretti, rivenditori o ad aziende esercenti reti di distribuzione cittadina ».

All'articolo 7:

alla fine del primo comma sopprimere le parole: e liquidata in conformità del precedente articolo 5;

nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: restando salva la facoltà di chiedere il rimborso secondo le norme di cui al successivo articolo 15

All'articolo 8, dopo le parole: nelle officine di produzione, aggiungere le altre: sui metanodotti.

All'articolo 10, nel primo comma alle parole: dell'Amministrazione finanziaria, sostituire le altre: degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

All'articolo 11:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le ditte di cui ai precedenti articoli 3 e 3-bis devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese di massima produzione o di massima immissione di gas nel metanodotto, dell'anno precedente ».

In fine aggiungere il seguente comma:

« Le ditte che iniziano la produzione o il trasporto del metano devono prestare cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta presumibilmente dovuta per un mese ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 2777 del codice civile, il credito dello Stato per l'imposta e i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sugli impianti, sui metanodotti, sul macchinario e sul materiale mobile esistente nelle officine e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, nonchè sulle somme dovute dagli utenti per i consumi di metano ».

All'articolo 15:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto ed il diritto a ripetere le



somme eventualmente pagate in più, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento o, per il recupero, dal giorno dell'eseguito pagamento dei tributi ».

*Nel secondo comma le parole: abbia causa da un reato, sono sostituite dalle altre: sia connesso ad un reato.*

*L'articolo 16 è sostituito dal seguente:*

« Chiunque, senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dal presente decreto, attivi un impianto da gas metano, soggetto a licenza ai sensi dell'articolo 4, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000 nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo sulla imposta della quantità di gas erogato o che potè essere erogato ».

*All'articolo 19, nel primo comma, alla parola: il fabbricante, è sostituita l'altra: l'esercente.*

*L'articolo 25 è sostituito dal seguente:*

« Se il colpevole deve rispondere del pagamento del tributo oltre che dei reati previsti dal presente decreto, l'Autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo senza attendere l'esito del giudizio penale ».

*All'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, liquidato l'ammontare dei tributi dovuti, ne cura l'invio in originale all'Intendenza di finanza e in copia al ricevitore doganale, indicando il massimo ed il minimo delle penalità che ritiene applicabili ».

*Dopo l'articolo 27 aggiungere i seguenti articoli 27-bis e 27-ter:*

*27-bis.* « In deroga a quanto dispone l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa ai termini della legge doganale.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove sia fatta contestualmente alla reda-

zione del processo verbale di accertamento del reato, è diretta all'Intendenza di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alle spese.

L'Intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti di lire 2.000 e lire 40.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali quando essa non sia stata effettuata ».

*27-ter.* « Per il contenzioso relativo all'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con l'esclusione dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso ».

*All'articolo 30, dopo le parole: Le disposizioni degli articoli 25 e 26, sostituire le altre: Le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27-bis.*

*All'articolo 31, nel primo comma, aggiungere il seguente periodo: L'imposta di cui all'articolo 4 si applica con effetto dal 1956.*

PRESIDENTE. Su questo articolo unico sono stati presentati taluni emendamenti.

Il primo è stato proposto dal Governo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria:*

Dopo la lettera c) aggiunta dalla Commissione all'articolo 2 del decreto-legge, aggiungere la seguente lettera d):

« d) il gas metano proveniente dagli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1.200 metri, limitatamente ai territori delle provincie di Ferrara e Rovigo ed ai quantitativi ceduti dai produttori ad esercenti di

metanodotti nonchè ai quantitativi consumati per l'azionamento delle macchine adibite alla estrazione del gas e alla sua compressione nei metanodotti ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento purchè siano tolte le due ultime parole « nei metanodotti », perchè la compressione avviene con macchine uniche tanto per la compressione nei metanodotti che nelle bombole. Credo che il Governo accetti questa modifica.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione con la soppressione delle parole: « nei metanodotti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Merlin Umberto ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo la lettera c) aggiunta dalla Commissione all'articolo 2 del decreto-legge, la seguente lettera d):

« d) il gas metano prodotto dalle Aziende delle provincie di Ferrara e Rovigo esonerate dal diritto di esclusiva concesso all'E.N.I., come dall'articolo 2, n. 1, della legge 10 febbraio 1953, n. 136 ».

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento quantunque in esso v'era una estensione maggiore di quanto concede il Ministro. Tuttavia quello che ha detto il Ministro delle finanze lo accetto come prova di buona volontà anche perchè la quantità di gas metano che viene esonerato da questa imposta raggiunge gli 8 decimi del totale. Quindi due decimi soltanto vengono esclusi. Accetto que-

sta esclusione con la speranza però che venga riveduta tutta la materia nel suo complesso e che si possa trovare una soluzione equa per la questione del prezzo che involge tutti i rapporti con l'E.N.I.

PRESIDENTE. I senatori Corbellini, Focaccia e Amigoni hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo la lettera c), aggiunta dalla Commissione all'articolo 2 del decreto-legge, la seguente lettera d):

« d) il gas metano impiegato per uso trazione dalle Ferrovie dello Stato e dalle ferrovie in concessione, qualunque ne sia la provenienza ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione sarebbe favorevole, ma preferisce rimettersi al Senato.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Presidente, da un punto di vista quantitativo si tratta di pochissimi milioni, 4 o 5; non è quindi una questione che incida sul rendimento di questa legge. Vorrei però pregare il Senato (e mi dispiace che non sia presente il senatore Corbellini che mi aveva assicurato che avrebbe ritirato l'emendamento) di tener presente una questione di principio, anche per una certa coerenza di impostazione. Quando abbiamo discusso l'opinabile legge sulle concessioni ferroviarie, abbiamo udito una giusta affermazione del rappresentante del Ministero dei trasporti, e cioè che si deve fare in modo che quel bilancio abbia un effettivo contenuto economico. Si è detto pertanto che non è giusto che vadano a gravare sul bilancio dei trasporti delle partite particolari (agevolazioni date per motivo di eroismo nazionale, di funzionalità di Ministeri, o le pensioni che, a differenza degli altri Ministeri, gravano sul bilancio dei trasporti), gonfiando il *deficit* del bilancio stesso. Indubbiamente adesso il motivo è sproporzionato al richiamo, ma mi pare si debba conservare questo principio che va a difesa del bilancio dei trasporti. Per pochi mi-

CCCXLIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 NOVEMBRE 1955

lioni non dovremmo tornare su una questione che abbiamo giustamente criticata, ma rimanere su un principio che corrisponde ad una utilità effettiva per la conoscenza del bilancio delle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Focaccia, mantiene l'emendamento?

FOCACCIA. Dopo le dichiarazioni del Governo, dichiaro anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'ultimo emendamento, proposto dal Governo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

Aggiungere la seguente modificazione :

« L'articolo 6 è sostituito dal seguente :

Per la riscossione dell'imposta di cui all'articolo 1, è in facoltà dell'Amministrazione di stipulare convenzioni annuali di abbonamento. La corresponsione del canone di abbonamento in tal caso può essere fatta in due o più rate anticipate alle scadenze da stabilire nella convenzione ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è d'accordo, e conviene anche sulla interpretazione che dell'emendamento ha dato il Ministro nel suo discorso, che cioè nel fare l'abbonamento si possa tener conto delle varie utilizzazioni e quindi dei prezzi diversi che possono essere applicati.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Qualche parola su questo emendamento, il cui testo mi sembra pericoloso. Ho udito il discorso dell'onorevole Ministro e mi rendo conto delle

difficoltà in cui egli si è trovato nel proporre imposte alle quali non crede. Discorso abile, certamente, ma, come già ho fatto osservare nel corso del mio intervento, vi erano possibilità di altro genere per accrescere le entrate e possibili riduzioni di spesa. Voglio, ad esempio, ricordare all'onorevole Ministro che vi è un capitolo del bilancio del Ministero della difesa che prevede la stessa spesa dell'anno scorso per il consumo del cherosene ed altri combustibili per l'aviazione, anche se abbiamo ridotto l'imposizione: la spesa potrebbe essere diminuita. L'onorevole Ministro sa benissimo che possono esserci note di variazione in diminuzione della spesa, come ve ne sono per l'entrata.

Ritornando all'emendamento, la mia preoccupazione è che, attraverso queste forme di abbonamento, si venga ad eludere l'imposta. L'imposta è dell'1,50 per metro cubo o no? Questo è il punto fondamentale. Nel nostro Paese c'è l'abitudine di stabilire delle imposte, poi quando ci si accorge che l'aliquota è troppo grave si ricorre al sistema di riscossione per abbonamento, con il quale si viene ad un accomodamento con il contribuente. Questo sistema è immorale, non corrisponde alle necessità economiche del Paese e può provocare trattamenti diversi per i vari contribuenti.

A me pare quindi che la serietà dovrebbe portare a stabilire delle imposte che siano sopportabili, ma una volta stabilita l'imposta, se l'abbonamento è solo una forma di pagamento si può anche fare ma non si deve giungere, attraverso l'abbonamento, cioè con atto amministrativo, a variare le aliquote disposte per legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. A me pare che dopo quel che ho detto, e che è stato interpretato dal relatore, non si esca dall'esatta definizione che l'abbonamento non è altro che una forma di pagamento.

Noi dobbiamo tener conto che abbiamo un grosso contribuente e anche dei piccoli contribuenti, non solo nel Polesine, ma anche altrove.

Noi non interpretiamo l'abbonamento che come una forma di pagamento. Perciò prego il senatore Pesenti di credere che non si tratta di accomodamenti fatti lungo la strada, ma di una forma di pagamento, considerata più agevole.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Se effettivamente si tratta di una forma di pagamento, si può essere d'accordo; tuttavia la quantità di produzione dei più grossi enti è chiaramente determinata e, pertanto, l'abbonamento dovrà tenerne conto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima che si proceda alla votazione finale del disegno di legge, avverto che, in seguito alle modificazioni apportate all'originario testo governativo, il titolo del disegno di legge resta così emendato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano ».

Si dia ora lettura del disegno di legge nel testo emendato, che tiene anche conto di talune modificazioni di carattere formale suggerite dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al primo comma, le parole: « di origine nazionale ed estera » sono sostituite dalla parola: « erogato, »;*

*dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

*« È istituita correlativamente una sovrapposta di confine di lire 1,50 al metro cubo per il metano importato di origine estera »;*

*al terzo comma, le parole: « di cui al precedente comma » sono sostituite dalle parole: « di cui ai precedenti commi ».*

*All'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:*

*« c) il metano consumato per l'azionamento delle macchine adibite alla estrazione del gas o alla sua compressione nei metanodotti;*

*d) il gas metano proveniente dagli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1.200 metri, limitatamente ai territori delle provincie di Ferrara e Rovigo ed ai quantitativi ceduti dai produttori ad esercenti di metanodotti nonchè ai quantitativi consumati per l'azionamento delle macchine adibite alla estrazione del gas e alla sua compressione ».*

*Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo 2-bis:*

*« L'imposta di cui all'articolo 1 è dovuta dal produttore o da chi estrae il metano o lo importa, per il metano consumato in proprio, per quello direttamente ceduto a terzi, consumatori o rivenditori, o immesso direttamente in reti di distribuzioni cittadine; dall'esercente di metanodotti per il gas metano trasportato attraverso il metanodotto e consumato dall'esercente del metanodotto stesso o da esso ceduto a terzi consumatori o rivenditori o ad aziende esercenti reti di distribuzioni cittadine ».*

*All'articolo 3:*

*al primo comma sono aggiunte in fine le parole: « in relazione alla località di produzione o di estrazione »;*

*al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*« a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente »;*

*le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:*

*« c) la quantità media di gas che si presume di produrre giornalmente;*

d) gli apparecchi di misura che si intendono adoperare per la misurazione del gas;

e) gli impieghi ai quali si intende destinare il gas metano ».

*L'ultimo comma è soppresso.*

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente articolo 3-bis:*

« Chiunque intende trasportare, attraverso metanodotti, gas metano estratto dal sottosuolo nazionale, importato o prodotto, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio in relazione a ciascuna località nella quale si effettui una presa o una consegna di metano.

La denuncia corredata dalla descrizione completa del metanodotto deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova ciascun punto di presa;

c) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova ciascun punto di consegna di metano a consumatori diretti o rivenditori, ivi incluse le aziende proprie del denunciante, ad esercenti reti di distribuzione cittadina o ad esercenti impianti di caricamento di bombole, siano essi consumatori in proprio o rivenditori;

d) la quantità media di metano che si presume venga trasportata giornalmente e la portata massima del metanodotto;

e) gli apparecchi di misura che il denunciante intende adoperare per la misurazione del gas e gli impieghi ai quali intende destinare il gas trasportato.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

*All'articolo 4:*

*al primo comma, alle parole: « al precedente articolo 3 » sono sostituite le parole: « ai precedenti articoli 3 e 3-bis »;*

*L'ultima parte del comma, dopo le parole: « nelle seguenti misure », è sostituita dalla seguente:*

*« lire 1.000:*

*se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nel metanodotto non è superiore a 100.000 metri cubi all'anno;*

*lire 5.000:*

*se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nel metanodotto è superiore a 100.000 ma non superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;*

*se la licenza riguarda ditta che estrae o produce ed il gas metano estratto o prodotto è ceduto in blocco ad esercenti metanodotti, con utilizzo o meno di una quota per uso proprio;*

*lire 10.000:*

*se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nei metanodotti è superiore ad 1.000.000 di metri cubi all'anno ».*

*All'ultimo comma, dopo le parole: « di ciascun anno », sono aggiunte le parole: « per l'anno successivo ».*

*All'articolo 5:*

*al primo comma, alle parole: « al precedente articolo 3 », sono sostituite le parole: « ai precedenti articoli 3 e 3-bis »;*

*al secondo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*

*« b) la quantità di gas metano consumata in proprio dal denunciante;*

*c) la quantità di gas metano ceduta da un produttore a ciascun esercente metanodotto »;*

*in fine è aggiunto il seguente comma:*

*« L'esercente di metanodotti dovrà presentare la dichiarazione per ogni provincia in cui effettui consegne di metano a consumatori diretti, rivenditori o ad aziende esercenti reti di distribuzione cittadina ».*

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

« Per la riscossione dell'imposta di cui all'articolo 1, è in facoltà dell'Amministrazione di stipulare convenzioni annuali di abbonamento. La corresponsione del canone di abbonamento in tal caso può essere fatta in due o più rate anticipate alle scadenze da stabilire nella convenzione ».

*All'articolo 7:*

*al primo comma sono soppresse le parole:* « e liquidata in conformità del precedente articolo 5 »;

*al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:* « restando salva la facoltà di chiedere il rimborso secondo le norme di cui al successivo articolo 15 ».

*All'articolo 8, dopo le parole:* « nelle officine di produzione », *sono aggiunte le parole:* « sui metanodotti ».

*All'articolo 10, al primo comma, alle parole:* « dell'Amministrazione finanziaria », *sono sostituite le parole:* « degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane ».

*All'articolo 11:*

*il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Le ditte di cui ai precedenti articoli 3 e 3-bis devono prestare una cauzione raggugliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese di massima produzione o di massima immissione di gas nel metanodotto, dell'anno precedente ».

*In fine è aggiunto il seguente comma:*

« Le ditte che iniziano la produzione o il trasporto del metano devono prestare cauzione raggugliata all'ammontare dell'imposta presumibilmente dovuta per un mese ».

*L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

« Fermo restando il disposto dell'articolo 2777 del codice civile, il credito dello Stato per l'imposta e i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sugli impianti, sui metanodotti, sul

macchinario e sul materiale mobile esistente nelle officine e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, nonchè sulle somme dovute dagli utenti per i consumi di metano ».

*All'articolo 15:*

*il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto ed il diritto a ripetere le somme eventualmente pagate in più, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento o, per il recupero, dal giorno dell'eseguito pagamento dei tributi ».

*Al secondo comma, alle parole:* « abbia causa da un reato », *sono sostituite le parole:* « sia connesso ad un reato ».

*L'articolo 16 è sostituito dal seguente:*

« Chiunque, senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dal presente decreto, attivi un impianto da gas metano, soggetto a licenza ai sensi dell'articolo 4, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000 nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo sulla imposta della quantità di gas erogato o che potè essere erogato ».

*All'articolo 19, al primo comma, alla parola:* « il fabbricante », *è sostituita la parola:* « l'esercente ».

*L'articolo 25 è sostituito dal seguente:*

« Se il colpevole deve rispondere del pagamento del tributo oltre che dei reati previsti dal presente decreto, l'Autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo senza attendere l'esito del giudizio penale ».

*All'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, liquidato l'ammontare dei tributi dovuti, ne cura l'invio in originale all'Intendenza di finanza e in copia al ricevitore doganale, indicando il massimo ed il minimo delle penali che ritiene applicabili ».

*Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti articoli 27-bis e 27-ter:*

**27-bis.** « In deroga a quanto dispone l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa ai termini della legge doganale.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di accertamento del reato, è diretta all'Intendenza di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alle spese.

L'Intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti di lire 2.000 e lire 40.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali quando essa non sia stata effettuata ».

**27-ter.** « Per il contenzioso relativo all'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con l'esclusione dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso ».

*All'articolo 30, le parole: « Le disposizioni degli articoli 25 e 26 », sono sostituite dalle parole: « Le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27-bis ».*

*All'articolo 31, al primo comma, sono aggiunte in fine le parole: « L'imposta di cui all'articolo 4 si applica con effetto dal 1956 ».*

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Trabucchi ha presentato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, concernente modificazioni alla imposta di consumo sul caffè » (1242-*Urgenza*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli olii minerali lubrificanti » (1243-*Urgenza*).

Queste relazioni sono già state stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge, per i quali il Senato ha approvato la procedura di urgenza, saranno iscritti all'ordine del giorno della seduta di giovedì, 1º dicembre.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**« Corresponsione di una indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali » (100).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali ».

È iscritto a parlare il senatore Cenini. Ne ha facoltà.

**CENINI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho seguito con molta attenzione e con molto interesse l'intervento dell'onorevole senatore Agostino.

Egli ha affermato che accetta in parte il disegno di legge che è sottoposto alla nostra discussione, ma dissente sopra un punto importante. Egli dice infatti che, per una completa applicazione della norma costituzionale che è richiamata nella relazione del Governo, norma secondo la quale debbono essere rimossi gli ostacoli di carattere economico che di fatto

precludono l'accesso alle cariche elettive ai cittadini delle classi meno abbienti, bisogna che la legge disponga che le spese per la corresponsione dell'indennità agli amministratori comunali e provinciali siano comprese fra le spese obbligatorie, e non lasciate come facoltà al Consiglio comunale e provinciale.

La questione è certo importante. Mi pare però che il disegno di legge la risolva nel modo migliore. Esso non si discosta in questo punto dalla disposizione contenuta nell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203. La facoltà infatti è lasciata ai Consigli, stabilendo però per legge la misura massima. In questo senso, io ritengo, è data una concreta e adeguata applicazione al principio costituzionale che ho più sopra richiamato, perchè, in ogni caso nel quale si presenti la doverosità o l'opportunità di un indennizzo, il Consiglio comunale o il Consiglio provinciale ha la possibilità di deliberare e quindi di erogarlo. Si lascia però alla responsabilità e alla libera determinazione dei Consigli di decidere in merito. In tal modo mi pare che si tenda a contemperare due esigenze; quella di dare possibilità a tutti di accedere ai pubblici incarichi e quella di una decisione responsabile e rispettosa dell'autonomia in un settore così delicato come questo che riguarda compensi agli amministratori degli enti locali. Il testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, che rappresenta — dal punto di vista legislativo — un complesso veramente notevole di norme e di disposizioni che si è dimostrato valido per molto tempo, stabiliva il principio della gratuità di queste cariche.

Erano altri tempi: le cariche pubbliche erano coperte quasi esclusivamente da uomini provenienti dai ceti abbienti, le cariche pubbliche non erano così gravose di impegno come invece lo sono attualmente. Quindi si impone una revisione dei criteri di allora.

Ma dobbiamo guardarci da una tendenza pericolosa: quella di introdurre obbligatoriamente dei compensi per ogni pubblica carica, cedendo alla possibilità che il cittadino possa riguardare il pubblico incarico — soprattutto se in sede locale — come una specie di pubblico impiego.

Inoltre, dobbiamo difenderci dal pericolo che coloro i quali sono chiamati o preposti a detti

incarichi, possano essere tentati di dimenticarsi totalmente che si tratta di pubblico servizio, al quale si deve accedere, soprattutto ed innanzitutto, per spirito di attaccamento e per dare il proprio contributo al pubblico bene e non per considerazioni personali di carattere economico.

Perciò, pur rispettando le ragioni del collega senatore Agostino, io credo che il disegno di legge si mantenga nel giusto limite e cioè: a) possibilità del compenso per tutte le amministrazioni locali; b) decisione circa la corresponsione lasciata alla libertà dei Consigli.

Un secondo punto è quello che riguarda il controllo dell'autorità tutoria alle delibere relative ai compensi. L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce che sia soltanto un controllo di legittimità.

D'accordo su questo, ma debbo rilevare che tale disposizione è in contrasto con quanto è contenuto nell'articolo 1, il quale, riproducendo le disposizioni del 1951, subordina in certo senso la corresponsione dell'indennità alle possibilità finanziarie dell'ente. Ora, tale disposizione poteva essere necessaria quando ancora non erano fissati dei massimi entro i quali devono essere contenuti i compensi. Con la fissazione di questi massimi, come è fatto nel disegno di legge in discussione, tale necessità viene per lo meno ad attenuarsi di molto.

Ma v'è un altro motivo e più importante per il quale debbono essere tolte dall'articolo 1 le parole « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente » ed è — ripeto — la contraddizione che si verrebbe a creare con l'articolo 5. Come si può infatti parlare di solo controllo di legittimità quando si deve avere riguardo anche alle condizioni finanziarie dell'ente? Evidentemente l'Autorità tutoria, per potersi accertare se le condizioni finanziarie sono tali da permettere all'ente la spesa per il compenso agli amministratori, deve necessariamente fare una indagine e dare un giudizio che è indubbiamente giudizio di merito. Sono pertanto del parere che venga modificato l'articolo 1, dichiarandomi d'accordo con l'emendamento presentato in proposito dal relatore Canevari. Fatto questo rilievo, mi dichiaro d'accordo per il resto con il testo della Commissione, tranne che per la misura dei compensi per i quali vorrei fosse fatta qualche



modificazione. Per i Comuni dai tremila ai diecimila abitanti proporrei che il compenso sia portato ad un massimo di 20.000 invece di 15.000.

Per quelli dai 10.001 a 30.000 abitanti, che il compenso sia portato a 40.000. Tali massimi già erano previsti anche nel testo governativo e probabilmente sono un po' il riflesso dell'esperienza che il Governo si è fatta circa l'orientamento delle amministrazioni comunali.

D'altra parte, mi pare che nei detti limiti di popolazione siano compresi molti comuni importanti, i quali richiedono molto impegno, intelligenza e senso di responsabilità.

Non è che, se portati ai limiti da me proposti, possano considerarsi compensi adeguati. Ma comunque, dovendo avere riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali, saranno in tal modo meno eccessivamente modesti. Questo disegno di legge dovrebbe trovare una larga maggioranza. Si tratta di un modesto riconoscimento delle fatiche e della passione con la quale gli amministratori locali si prodigano per il pubblico bene. Ad essi deve andare, in questa occasione, un deferente pensiero da parte del Parlamento poichè, con la loro opera — quand'essa è illuminata, obbiettiva, disinteressata (ed io ritengo che lo sia nella grande maggioranza dei casi) — essi preparano localmente le condizioni per il progressivo sviluppo di una ordinata democrazia. (*Applausi dal centro*).

#### Presentazione di disegni di legge.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione » (1254).

« Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera » (1255);

« Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di Tribunale promossi alla Corte di appello » (1256);

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 100.

È iscritto a parlare il senatore Minio. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche io ritengo, d'accordo col collega onorevole Cenini, che attorno a questo disegno di legge presentato da circa due anni dal Governo si dovrebbe realizzare l'unanimità o la quasi unanimità del Senato della Repubblica. Il problema non interessa da oggi il Parlamento e gli amministratori che con tanta fatica reggono le sorti di migliaia e migliaia di Comuni italiani e di Province; e non credo necessario sottolineare ancora una volta l'importanza che ha un provvedimento di questa natura ai fini dello sviluppo della democrazia nel nostro Paese, che ha come premessa indispensabile la facoltà concessa a tutti i cittadini di ogni classe sociale di accedere alle pubbliche funzioni.

Il disegno di legge nella relazione del Ministro dell'interno richiama ancora una volta le disposizioni della Costituzione italiana e a queste disposizioni si sono richiamati altri colleghi, per cui non occorre che mi fermi ulteriormente su di esse. La situazione attuale è piena di inconvenienti e tutti sappiamo di quale natura siano questi inconvenienti: mancanza di uniformità, difficoltà eccessive per gli amministratori comunali e provinciali di vedere approvate le indennità proposte dai rispettivi Consigli, senza contare le pressioni non sempre legittime e morali che si esercitano nei confronti degli amministratori stessi, messi in gravi difficoltà per adempiere al loro

mandato. Non sono mancate da parte di certa stampa delle critiche anche aspre a questo disegno di legge e non è mancato in questa occasione il solito ritornello della democrazia che costa, delle cariche retribuite contrapposte ai principii generosi della gratuità delle cariche con richiami a tempi passati. Importerebbe poco rispondere a queste critiche quasi sempre in malafede e quasi sempre provenienti da gruppi dichiaratamente ostili alla democrazia e allo sviluppo della democrazia nel nostro Paese.

Voglio soltanto ricordare che il principio della gratuità delle cariche ha sempre contenuto, malgrado l'apparenza generosa, un carattere egoistico di classe. Carica gratuita vuol dire carica aperta soltanto a coloro che possono dedicarvi il loro tempo, perchè non hanno preoccupazioni di ordine economico. Carica gratuita vuol dire accesso chiuso a coloro che non dispongono di mezzi per potere partecipare pienamente alla vita politica e amministrativa del Paese. Il principio dell'indennità per chi ricopra cariche pubbliche è stato sempre un principio della democrazia, fin dai tempi più remoti, ed altrettanto remoti i sarcasmi dei reazionari. Non so se i colleghi ricordino gli strali di Aristofane, commediografo e conservatore, nei confronti dei cittadini di Atene, accusati di recarsi all'Assemblea non per adempiere ad un dovere civico, ma per riscuotere il triobolo concesso ai cittadini per favorirne la partecipazione alla vita pubblica. Credo che certi attacchi della stampa di oggi non abbiano un contenuto diverso e costituiscano un attacco alla democrazia e la difesa di inconfessabili interessi.

Mi unisco all'elogio che l'onorevole Cenini ha rivolto agli amministratori dei nostri Comuni e delle nostre Province, e credo che il Senato farà bene a rivolgere la sua attenzione alle migliaia di amministratori italiani che, in condizioni particolarmente dure e difficili, hanno fatto talvolta miracoli per il bene dei Comuni, per la loro ricostruzione e il loro sviluppo. Infatti l'opera alla quale questi amministratori hanno dedicato tutti sè stessi è una opera meritoria per il progresso del Paese, legato intimamente alla sorte dei nostri Comuni. Coloro i quali ci vengono a raccontare degli

amministratori precedenti i quali gratuitamente servivano i Comuni, farebbero bene a ricordare anche in quali condizioni sono stati lasciati i nostri Comuni dalle vecchie classi dirigenti, condizioni di miseria e di arretratezza molto sovente spaventose, e vedere, al contrario, quale è stata l'opera degli amministratori democratici, nonostante le enormi difficoltà e l'eredità della guerra. Tanto più doveroso è rivolgere questo elogio agli amministratori comunali e provinciali, qualunque sia il partito cui essi appartengono, nel momento in cui una campagna calunniosa si sta svolgendo contro di essi, da parte di gruppi interessati, gruppi che difendono molto spesso, per non dire sempre, interessi inconfessabili. Abbiamo non solo sentito, ma visto, in questi ultimi tempi, le città d'Italia coperte di manifesti offensivi e calunniosi che non si comprende come siano stati autorizzati e tollerati dal Ministro dell'interno. È un affronto ad uomini che hanno solo il torto di essersi dedicati con abnegazione ad amministrare i Comuni e le Province affrontando sovente le condizioni di vita più disagiate. Si sono accusati i Comuni italiani di sperpero, di fiscalismo, si è fatta cadere perfino sui nostri Comuni una responsabilità che in nessun modo essi possono condividere data la ristrettezza dei mezzi dei quali dispongono e i limiti in cui agiscono, resi più angusti dal controllo e dai provvedimenti non sempre legittimi delle autorità tutorie. A coloro i quali vanno ripetendo queste calunnie, gettando discredito sulla nostra democrazia e tentando di colpirla laddove essa ha la sua origine, ricorderò quanto scriveva, a proposito della situazione dei Comuni, il collega Jannuzzi nella sua relazione al bilancio del Ministero dell'interno dell'anno scorso: « Se si dovesse ritenere che i disavanzi, che le difficoltà finanziarie dei Comuni sono dovute al fatto che gli amministratori non sanno amministrare e che gli stessi organi di controllo non abbiano mai funzionato a dovere, si rifletta che i disavanzi non sono quelli che gli enti propongono, ma quelli che giunta provinciale amministrativa e commissione centrale per la finanza locale definiscono dopo spietato esame dei bilanci, falcidiando spese ed elevando fino all'irrealizzabile stanziamenti di entrate ».

Presidenza del Vice Presidente **MOLE**

(Segue: MINIO). Questa è la migliore risposta che si può dare a coloro che parlano contro le amministrazioni comunali e provinciali ed i loro amministratori, falsando impudentemente la realtà delle cose.

Gli emendamenti che sono stati da noi presentati al disegno di legge saranno illustrati quando si passerà all'esame dei singoli articoli, ma tuttavia qualcosa è doveroso dire in sede di discussione generale. Quel che voglio osservare innanzi tutto è che questo disegno di legge, ove non fosse modificato in alcune parti essenziali, ci farebbe correre il rischio di conservare pressappoco invariata la situazione attuale. Come è stato già rilevato da oratori della mia parte e dal collega Cenini, è necessario che sia eliminato l'inconveniente più grave, quello dell'articolo 1, con l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Canevari, che anche noi accettiamo; se in questo disegno di legge dovesse rimanere l'inciso: « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente » la situazione rimarrebbe quella che è ed il controllo di merito, che si vorrebbe eliminare con l'articolo 5, rientrerebbe dalla finestra, perchè si darebbe la possibilità agli organi di tutela di entrare nel merito di ogni deliberazione dei Consigli.

Vorrei però osservare al collega Canevari che, se il suo emendamento all'articolo 1 è da noi condiviso, non altrettanto possiamo dire per le modifiche che egli e quindi la maggioranza della Commissione hanno apportato alla misura delle indennità. O noi vogliamo dare ai nostri amministratori comunali la possibilità di dedicarsi con un minimo di tranquillità all'adempimento della loro funzione, ed in questo caso occorre rispettare veramente il principio della Costituzione; o noi non vogliamo questo, ed allora non risolviamo il problema e non eliminiamo gli inconvenienti attuali. Non voglio qui entrare nel merito della questione se l'indennità debba o non debba essere considerata un compenso, se vi sia o no il pericolo che attraverso l'indennità si possa trasformare la carica pubblica in un pubblico impiego. Quello però che dobbiamo rilevare è che con le

indennità proposte dalla Commissione ed in modo particolare con le indennità massime stabilite per i Comuni minori, che sono la grande maggioranza, la maggior parte degli amministratori verrà a trovarsi in condizioni non molto diverse dalle attuali, e in taluni casi peggiori.

Io non voglio ripetere cose dette tante volte, ma è bene tener presente che oggi, nella grande maggioranza dei Comuni italiani, per non dire in tutti, l'amministratore non si può fare a tempo perso, non si può fare nei ritagli di tempo, dopo aver lavorato per vivere, quasi ch'è amministrare un Comune sia un'attività di poco conto. Se lei, onorevole Canevari, tiene presente che le sue proposte stabiliscono un'indennità massima, per un sindaco di un comune fino a 30 mila abitanti, di 30 mila lire, capirà che non siamo veramente sulla strada di dare agli amministratori quanto è sufficiente non dico per vivere, ma per non morire di fame. Si noti che di 30 mila abitanti sono comuni, ad esempio, come Civitavecchia, Tivoli, Velletri. Ora io mi domando se si possa fare il sindaco di queste città, così a tempo perso, nelle ore che rimangono disponibili, dopo aver lavorato in una officina o in un ufficio. Con 30 mila lire al mese non può vivere nemmeno uno spazzino comunale e, a maggior ragione, il sindaco.

Quel che si chiede è che l'indennità sia sufficiente a consentire ad un cittadino di esplicare il suo mandato con quella tranquillità e dignità che sono necessarie per chi ricopre una carica pubblica. Parlando di indennità si deve tener presente che non solo la carica impedisce di guadagnarsi la vita, ma che essa costa, e chi la ricopre e deve rappresentare un Comune od una Provincia, deve presentarsi ovunque in maniera dignitosa.

C'è di più. È stato detto pocanzi dall'onorevole Cenini che oggi il sindaco non si può più fare come 40 o 50 anni fa. Noi non vogliamo che i nostri Comuni siano amministrati come prima, che rimangano senza opere pubbliche, che non abbiano quel che occorre per la loro vita civile. Ma per far questo non si può stare seduti nell'ufficio, bisogna muoversi, bisogna andare al Ministero, al Genio civile, bisogna chiedere i contributi dello Stato ed ottenerli,

reperire i finanziamenti necessari, essere in altre parole sempre in movimento ed attivi, il che esclude che si possa fare il sindaco nei ritagli di tempo, dopo il lavoro. All'amministrazione del Comune bisogna invece dedicarsi giorno e notte, se si vuole ottenere qualche cosa. Puerile mi sembra sottolineare qualche particolare, come per esempio quello rappresentato dalla situazione disgraziata in cui si trovano gli amministratori a causa dell'orario unico: nel pomeriggio gli uffici sono deserti. Mi guardo dal criticare questa che ormai è considerata una conquista sindacale; ma è un'altra difficoltà che non va dimenticata.

Ma, onorevoli colleghi, non è solo per il fatto che tutti i cittadini debbono poter accedere alle cariche pubbliche, che l'indennità deve essere tale da coprire le spese indispensabili e permettere una vita dignitosa. Gli amministratori dei Comuni e delle Province assumono gravi e pesanti responsabilità, rispondono del loro operato, e ciò dicendo non mi riferisco alle responsabilità politiche e morali, che sono sempre di chi si dedica alla cosa pubblica, ma alle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, per i quali non c'è misericordia alcuna. Il senatore Canevari conosce meglio di me le piogge e le tempeste che si scatenano sugli amministratori per responsabilità che, spesso, non sono neppure loro, ma che vengono loro attribuite perchè la legge comunale e provinciale stabilisce che gli amministratori rispondono di tutto, anche del cattivo funzionamento degli uffici, delle inadempienze degli impiegati e, sovente, dei segretari comunali. Una volta — mi diceva un vecchio segretario comunale — i segretari rispondevano di tutto, e il podestà di niente; oggi la situazione è esattamente contraria: i sindaci rispondono sempre, anche per colpe non proprie.

Non vorrei tediare il Senato, soprattutto perchè non siamo nella sede adeguata, ma sarebbe interessante vedere fin dove si arriva con gli addebiti agli amministratori. Ora, io non chiedo una indennità che copra il rischio; chiedo che gli amministratori, dal momento che sono chiamati a rispondere di tutto, abbiano almeno la possibilità materiale di potersi dedicare completamente alla direzione degli Enti affidati alla loro responsabilità.

Onorevoli colleghi, poichè spero che il Senato raggiunga l'unanimità intorno a questo disegno di legge, mi guarderò bene dal citare i casi che non riguardano tanto il problema dei Comuni in generale quanto la questione delle amministrazioni di nostra parte, non sempre gradite alle autorità tutorie. Poichè si è parlato della possibilità per i sindaci di guadagnarsi il pane anche in altri modi, vorrei ricordare il caso di un bravo sindaco della provincia di Arezzo, medico veterinario, escluso persino da un concorso in base ad una vecchia disposizione fascista che autorizza il prefetto ad escludere chiunque da un concorso, con provvedimento non motivato e insindacabile. Qui si nega persino il diritto al lavoro, altro che l'indennità!

GRAMEGNA. E quel che è peggio è che il veterinario di Livorno, primo nel concorso, è stato escluso dal concorso stesso!

MINIO. In Italia è dunque possibile essere sindaco di un Comune e nello stesso tempo essere escluso da un concorso; essere il primo cittadino di un Comune e vedersi negato il lavoro in base ad una legge fascista!

C'è da augurarsi che queste cose in Italia non debbano succedere più; però non possiamo non tenerne conto in questa sede.

Onorevoli colleghi, su questo disegno di legge molte cose vi saranno ancora da dire quando passeremo all'esame dei vari articoli e degli emendamenti che abbiamo proposto. In linea di massima, come ripeto, siamo d'accordo con il provvedimento, salvo gli emendamenti che debbono servire soprattutto a renderlo efficace, a far sì che esso non rimanga lettera morta, in modo che gli amministratori possano veramente avere un'indennità dignitosa, che consenta loro di dedicarsi completamente alla vita dei loro Comuni, che hanno bisogno di vedere sviluppata quella democrazia che è fondamento della nostra Repubblica. *(Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Locatelli. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Parlerò brevemente, come sempre.

Siamo in un buon numero, qui al Senato, quelli che furono sindaci, assessori, consiglieri provinciali prima del fascismo, ai tempi famosi dei Salandra e dei Giolitti.

La gratuità delle cariche pubbliche è sempre stata un non senso; ma ora, che le classi medie e proletarie sono finalmente al potere in molti municipi e nelle province, le cariche debbono essere assolutamente retribuite. Prezioso tempo gli amministratori dedicano alla causa pubblica a detrimento dei loro già scarsi guadagni giornalieri.

Il lavoro nei Comuni e nelle Province cresce ogni giorno più; la posta, anche nel più piccolo paese rurale, è sempre copiosa; le circolari, per esempio, piovono come un diluvio e debbono essere lette, esaminate, discusse, perchè esigono una risposta. Tutti i Ministeri, tutte le prefetture inondano i Comuni di circolari; ma anche le leggi, che escono a getto continuo, portano sempre un maggior lavoro in tutti i municipi d'Italia, anche nei minori.

Quelli che vivono in città non sanno che i Sindaci dei piccoli Comuni, (che sono in Italia, bisogna ricordarlo, 7.000 su 8.000) questi Sindaci che abitano molte volte in frazioni lontane, e talvolta impervie, sui monti, debbono recarsi ogni giorno, e talvolta due volte al giorno, nei municipi a compiere il loro dovere.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti e li svolgeremo; ma fin da ora diciamo che le cifre esposte sono troppo tenui. Lo stesso collega senatore Cenini l'ha detto, per qualche caso. Ma in tutti i casi l'indennità deve essere aumentata.

L'onorevole Canevari, che fu mio compagno di studi a Pavia, viene, come me, da un piccolo Comune, ma anch'egli sa che il lavoro nei municipi è decuplicato in pochi anni.

E allora?

La domanda presuppone la risposta. E la risposta è facile: è quella che io ho già data.

Un ultimo argomento. Il saluto dato dagli oratori precedenti agli amministratori locali è condiviso dal Gruppo socialista al quale ho l'alto onore d'appartenere. Il Comune è una Repubblica piccola nella Repubblica grande: l'ho già detto e lo ripeto. È il primo nucleo. Senza il tessuto connettivo degli ottomila Comuni d'Italia lo Stato non potrebbe neppur sussistere.

Diamo dunque agli amministratori i mezzi per poter compiere serenamente il loro buono e proficuo lavoro. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola soprattutto perchè l'emendamento proposto dalla Commissione nei riguardi delle cifre delle indennità è stato proposto accogliendo i voti della stessa nostra Commissione. Ma ho domandato la parola anche per insistere su quel « può » che è nel primo articolo del disegno di legge e sembra a me incentri veramente l'affermazione dell'autonomia comunale che non deve essere solo autonomia nel fare spese quando siano finanziate dallo Stato, ma deve essere autonomia anche nella visione completa delle possibilità di bilancio, delle possibilità di graduare le spese richieste anche quando i beneficiari di queste spese debbano essere gli amministratori. Io mi domando se è possibile che noi stabiliamo la obbligatorietà di emolumenti a favore degli amministratori quando abbiamo dei Comuni che sono nelle necessità di portare le supercontribuzioni a cifre altissime per far fronte alle altre spese obbligatorie. Quando si chiede il sacrificio del contribuente, è giusto che anche l'amministrazione sia libera eventualmente di limitare o anche di escludere le indennità dovute agli amministratori. È un concetto di libertà dell'amministrazione al quale corrisponde il concetto di responsabilità della amministrazione. L'amministrazione deve avere i suoi criteri: risponde di fronte ai suoi elettori dei criteri che adotta e deve risponderne sia quando accerta e determina i limiti delle imposte sia quando determina le spese.

Per mio conto quel « può » non deve essere trasformato in un obbligo se non si vuole sancire un illecito intervento dello Stato nei riguardi delle amministrazioni comunali. (*Interruzioni dalla sinistra*).

È giusto che gli amministratori possano avere un compenso ma non sarebbe mai giusto che quel compenso lo stabilissimo precedentemente in forma obbligatoria. Quanto poi alla misura, mi pare che il criterio stabilito dalla 1ª Commissione nelle sue proposte sia basato

fondamentalmente sulla diversità della struttura dei vari Comuni. I Comuni che hanno poca popolazione hanno spesso anche un piccolissimo bilancio e piccolissime spese e quindi in relazione alle piccolissime spese possono dare anche piccoli contributi ai propri amministratori. Nè dobbiamo confondere, come fin qui qualche volta si è fatto, quello che è l'onere della spesa e quello che è il compenso dell'attività dell'amministratore. Se l'amministratore deve spendere per ragioni ammesse, come potrebbero essere i viaggi, quando siano legalmente autorizzati secondo le norme in vigore, il relativo importo non va a carico degli amministratori nè deve essere coperto dall'onorario che si stabilisce a favore degli amministratori stessi.

Le spese necessarie debitamente autorizzate debbono essere rimborsate all'amministratore. Invece l'indennizzo generico per l'amministrazione, che viene deliberato una volta all'anno da parte del Consiglio comunale e che potrà essere eventualmente deliberato, se cambiamo le disposizioni, una volta tanto per tutto il periodo di amministrazione, va ad integrare quella perdita di guadagno che l'amministratore subisce per doversi dedicare all'interesse pubblico. Non si deve pensare che chi si dedica all'interesse pubblico debba avere un guadagno, ma è giusto che non debba avere una perdita. Quindi il compenso che gli si dà deve essere destinato a togliere di mezzo la possibilità che una perdita ci sia e che sia per l'amministratore molto generoso sopportarla.

Bisogna allora considerare che le perdite di tempo che l'amministratore ha per dedicarsi alla cosa pubblica nei piccolissimi Comuni sono limitatissime...

DE LUCA LUCA. Chi lo ha detto?

TRABUCCHI. Su questo posso fare da testimone io. Al contrario la perdita di tempo che l'amministratore ha nei Comuni più notevoli e particolarmente nei Comuni capoluogo di provincia è veramente ingente. È giusto quindi che la graduazione non sia fatta per scaglioni molto ampi, ma per piccoli scaglioni, come è stato proposto dalla Commissione. È anche giusto che ci sia una possibilità di oscillazione abbastanza notevole tra un minimo ed un massimo, perchè si deve tener conto della

effettiva perdita di guadagno che l'amministratore subisce, e delle sue capacità finanziarie.

Ci sono degli amministratori che per la loro professione, o perchè sono piccoli possidenti o perchè sono impiegati dello Stato e continuano ad esserlo...

*Voce dalla sinistra.* Lei vuole le discriminazioni sociali e fa una elemosina ai poveri.

TRABUCCHI. Non faccio nessuna elemosina. Ci sono degli amministratori che non hanno bisogno di indennizzo perchè i loro guadagni continuano ad essere tali e quali e quindi non dobbiamo dar loro un'elemosina perchè fanno gli amministratori. Ci sono invece degli amministratori che effettivamente perdono del loro dedicandosi all'Amministrazione, ed è giusto che siano reintegrati.

Ecco perchè è necessario che ci sia libertà di fissazione dell'indennizzo da parte del Consiglio comunale, come è giusto che il sindaco possa rinunciare all'indennità a favore dell'assessore anziano, quando egli è in condizioni di non potersi dedicare totalmente all'amministrazione e a questa deve provvedere ordinariamente l'assessore anziano.

Concludendo: libertà da parte dei Consigli e non obbligo di determinare le indennità in date misure; larghezza di limiti e fissazione del concetto che il sacrificio che si impone alle finanze comunali deve essere proporzionato alle possibilità del Comune (non si dice: alle necessità di bilanci, ma alle capacità che il Comune ha di sostenere una determinata spesa); infine necessità che il contributo sia sempre considerato come rimborso di spesa e non come compenso per una attività che, appunto perchè data a favore della cosa pubblica, dovrebbe essere in se stessa gratuita, e fedeltà al principio che la vita pubblica non deve creare una perdita ma non deve essere fonte di guadagni.

Per questo io spero che il testo preparato dalla Commissione venga approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CANEVARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve perchè, come abbiamo avuto il piacere di constatare, c'è poco da aggiungere da parte del relatore a quanto è stato detto nella discussione generale ora terminata con l'intervento del rappresentante della 5<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro, della quale abbiamo qui il parere. La discussione che si è qui svolta ci ha trovato tutti d'accordo sul principio di riconoscere alle amministrazioni comunali il diritto di stabilire una congrua indennità di carica ai propri amministratori per consentire agli amministratori stessi, indipendentemente dalle loro condizioni economiche e finanziarie, la possibilità di svolgere in pieno la loro attività nell'interesse del Comune o della Provincia.

Mi pare che su questo principio siamo tutti concordi, onorevole Minio. Non si tratta di stabilire uno stipendio, un compenso, come fosse stipendio o indennità di lavoro, a chi assurge ad una carica comunale o provinciale. Si tratta di consentire ai Comuni e alle Province di riconoscere e corrispondere ai propri amministratori, in relazione al presunto danno finanziario che agli amministratori stessi può derivare per i cespiti che venissero loro meno nell'esercizio di questo mandato amministrativo, una indennità di carica. Questo è il concetto. La Costituzione nulla stabilisce in proposito...

AGOSTINO. Per chi non la vuol leggere. Vi è l'articolo 3, secondo comma.

CANEVARI, *relatore*. Ho letto anche l'articolo 3 e poi le risponderò, onorevole Agostino. L'articolo 128 della Costituzione riconosce l'autonomia ai Comuni e alle Province: « Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ».

AGOSTINO. Autonomia funzionale.

CANEVARI, *relatore*. Ora, se riconosciamo l'autonomia a questi enti pubblici territoriali, consegue da questo riconoscimento il diritto che nessuno può infirmare nè modificare il potere delle amministrazioni comunali di stabilire esse stesse, nella conoscenza che hanno

delle particolari condizioni locali e delle situazioni economiche dei propri amministratori, il danno che a ciascuno di essi può derivare dall'esercizio di quel mandato; e quindi di stabilire, con regolare delibera, le indennità da corrispondersi a seconda del mandato. Quale è lo scopo che ha voluto prefiggersi il disegno di legge presentato dal Governo? Appunto questo: in relazione al disordine che regnava nei Comuni e nelle Province nelle diverse parti del nostro Paese, alle discussioni che nella determinazione di queste indennità ne derivavano, ai diversi criteri seguiti, il Governo si è trovato nella necessità o almeno ha ravvisato l'opportunità di presentare questo disegno di legge. Io ho sostenuto presso la 1<sup>a</sup> Commissione più che l'opportunità la necessità che fossero aboliti i minimi di indennità proposti nel disegno governativo appunto per questa ragione: che le amministrazioni comunali e provinciali dovessero sentirsi in pieno libere di stabilire queste indennità e che il disegno di legge dovesse soltanto stabilire un massimo per evitare eventuali abusi. Su questo principio, onorevole Minio, mi sembra ci trovassimo d'accordo quando si cominciò a discutere questo progetto di legge; e per dimostrare che l'emendamento soppressivo da me proposto all'articolo 1 non è venuto all'ultimo momento, dirò che fin dal 26 novembre 1953 facevo presente che, approvandosi l'articolo 5 nel testo proposto dal Governo (articolo il quale garantisce che l'autorità tutoria non può intervenire che per motivi di legittimità), si sarebbe dovuto modificare l'articolo 1 il quale stabilisce la facoltà delle amministrazioni comunali di stabilire il compenso dovuto ai sindaci e amministratori comunali in relazione però alle condizioni finanziarie del bilancio del Comune.

Questa dizione avrebbe messo l'autorità tutoria nella necessità di entrare nel merito della deliberazione per accertare se essa fosse compatibile con le possibilità di bilancio. Su proposta dell'onorevole Presidente, fu nominata una sotto-commissione per riesaminare tutta la materia, ma l'accordo non è riuscito. Io sono ancora dello stesso avviso: se vogliamo garantire all'amministrazione comunale la possibilità di essere libera nelle sue decisioni e di non vedersi costretta eventualmente a modificare le proprie deliberazioni per l'inter-

vento dell'autorità tutoria, bisogna modificare l'articolo 1 cancellando la frase da me ricordata. Onorevole Minio, oggi possiamo trovarci in disaccordo soltanto su un punto, neanche più sui minimi perchè è lasciato in piena facoltà delle amministrazioni di andare fino ai massimi. Duque l'autorità tutoria non può intervenire in proposito. Possiamo trovarci in disaccordo sulla questione del può o deve. Ma se vogliamo l'autonomia degli enti locali non possiamo imporre niente alle amministrazioni. Le amministrazioni comunali e provinciali, se sono libere, possono o non possono deliberare come vogliono anche in relazione ai compensi. Non si tratta, onorevole Minio, di stipendiati: lei dovrebbe accettare senza riserve questo principio, perchè non intendiamo fare dei pubblici amministratori altrettanti professionisti. I cittadini debbono servire il proprio Paese disinteressatamente, fino a quando democraticamente siano designati dal corpo elettorale ad un determinato posto; terminato il mandato, se esso non viene riconfermato, gli amministratori debbono essere preparati anche nello spirito a ritornare ai loro posti nella vita privata per guadagnarsi il pane col loro lavoro. (*Interruzione del senatore Minio*).

La tesi del senatore Trabucchi, che io approvo in pieno, è quella che ha ispirato la Costituzione e la legge, giacchè si parla di indennità e non di stipendio. Anche i nostri compensi ci sono versati a titolo di indennità e non di stipendio. Giustizia vuole insomma che gli amministratori siano indennizzati per i mancati proventi finanziari derivanti dalla cessazione delle loro attività private, in seguito al mandato ricevuto da parte dell'elettorato, e questo non solo in riferimento ai cespiti di lavoro professionale al quale l'eletto è costretto a rinunciare...

ROFFI. Allora ad un disoccupato che venisse eletto spetterebbe solo una indennità pari al sussidio di disoccupazione.

CANEVARI, *relatore*. L'interruzione mi giova. Quando al concetto di indennità volete sostituire quello di un compenso per la carica, poichè non tutti sono virtuosi (tutti siamo uomini), voi avrete attaccato al posto di amministratore un individuo che cercherà con

tutti i mezzi di conservarlo, e questo è immorale.

*Voce dalla sinistra*. E gli elettori?

CANEVARI, *relatore*. Queste sono le mie idee, che ritenevo dovessero coincidere con le vostre, se veramente vogliamo agire tutti sullo stesso terreno democratico. (*Interruzione del senatore Asaro. Replica del senatore Zoli*).

Ringrazio gli intervenuti in questa discussione, perchè mi hanno dato la dimostrazione che l'argomento è interessante e che in fondo sui principi ci troviamo tutti d'accordo. Degli emendamenti tratteremo in sede di esame degli articoli. Non mi resta quindi che invitare il Senato ad approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Io, come presentatore, vi prego di tenere presenti i due emendamenti che ho avuto l'onore di presentare, all'articolo 1 ed all'articolo 3, per la soppressione dei due incisi: « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente » e: « compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia ». Su questi emendamenti anche la Commissione è d'accordo, e quindi non parlo soltanto a titolo personale.

Debbo far presente inoltre che, durante la discussione e l'approvazione del disegno di legge così come è stato definitivamente approvato dalla Commissione, all'articolo 2 era stata aggiunta la frase: « o stazioni di cura, soggiorno e turismo ». Ora, a giudizio della Commissione — e credo anche a nome del collega proponente di quel tempo — questa frase, aggiunta al secondo comma dell'articolo 2, dovrebbe essere soppressa, perchè i comuni d'Italia che sono luoghi di cura, soggiorno e turismo sono un'infinità, assommando forse a più di un terzo dei Comuni italiani. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Io non avrei nulla da dire in sede di discussione generale. Se ella, onorevole Presidente, mi consente, prenderò la parola quando discuteremo gli articoli.



PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

Ai Sindaci dei Comuni può essere corrisposta, compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1° Comuni fino	a	1 000 ab.	fino a L.	5 000
2° » da	1 001 »	3 000 »	» » »	10 000
3° » »	3 001 »	10 000 »	» » »	15 000
4° » »	10 001 »	30 000 »	» » »	30 000
5° » »	30 001 »	100 000 »	» » »	60 000
6° » »	100 001 »	250 000 »	» » »	80 000
7° » »	250 001 »	500 000 »	» » »	100 000
8° » con oltre	» 500 000 »	» » »	» » »	120 000

Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai Sindaci di Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al Sindaco, può essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma, all'assessore anziano o delegato.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, a firma dei senatori Gramegna, Spezzano, Asaro, Agostino, Mancinelli, Locatelli, Fedeli, Molinelli e Giustarini è sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ai sindaci dei Comuni deve essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) Comuni fino a 10.000 abitanti: da lire 15.000 a lire 30.000;

2) Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 60.000;

3) Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti: da lire 60.000 a lire 80.000.

4) Comuni da 100.001 a 300.000 abitanti: da lire 80.000 a lire 120.000;

5) Comuni oltre 300.000 abitanti: da lire 120.000 a lire 180.000.

Il limite previsto al n. 3 si applica anche ai sindaci di Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al Sindaco, deve essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma, all'assessore anziano o delegato ».

PRESIDENTE. Il secondo emendamento, del senatore Canevari, tende a sopprimere, nel primo comma, dopo le parole: « può essere corrisposta » le parole: « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente ».

Poichè il senatore Canevari è il relatore del disegno di legge, chiedo anzi tutto alla Commissione se è d'accordo su questo emendamento.

ZOTTA. La Commissione è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Canevari.

PRESIDENTE. Sarebbe forse opportuno che il Senato si pronunziasse anzi tutto sulle questioni di principio contenute nei due emendamenti: e cioè se la indennità « debba » o « possa » essere corrisposta e se il limite della compatibilità con le condizioni finanziarie dell'Ente debba essere o meno stabilito.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Onorevole Presidente, avendo rinunciato a prendere la parola a chiusura della discussione generale, credo che mi sia consentito di esprimere l'avviso del Governo sulla prima parte dell'articolo 1.

Onorevoli senatori, vorrete scusarmi, ma mi ha notevolmente sorpreso questo partico-

lare calore che viene portato in una discussione di un provvedimento di legge che non ha alcun carattere politico. In questo nostro Paese, soprattutto fuori delle Aule parlamentari, tutto assume un particolare significato. Ora tutti noi sappiamo quanto si è detto e si è scritto sulle indennità parlamentari ai deputati e ai senatori...

**PRESIDENTE.** Sono commenti che il Senato e la Camera non raccolgono: questo per difendere la sovranità del Parlamento, che è arbitro assoluto delle sue decisioni.

**TAMBRONI, Ministro dell'interno.** È esatto, ma immaginate cosa accadrebbe nel caso in esame. Non credo che sarebbe un allegro commentare da parte della nostra pubblica opinione, alla quale siamo tutti soggetti, il giorno in cui fosse sancita la obbligatorietà della indennità ai Sindaci.

La Commissione propone la soppressione delle parole « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ente ». Il Governo non può accettare tale soppressione. Infatti, se funzionasse la Corte costituzionale (*commenti dalla sinistra*) e noi approvassimo la soppressione di queste parole, cioè senza prevedere la copertura dell'onere, questo sarebbe un provvedimento di legge anticostituzionale, in quanto approvato contro il disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Credo che questa mia eccezione non possa avere obiezioni di sorta.

Ma vi è di più: il Governo non può nemmeno accettare la sostituzione della parola « può » con la parola « deve ». Ha detto molto bene il relatore: noi siamo rispettosi delle autonomie comunali; e basterebbe che su 8-9000 Comuni vi fosse un solo Consiglio comunale che ritenesse un imperativo ingiusto quello di dover comunque stabilire un'indennità al suo sindaco, per aver violato la libertà degli enti locali in modo tale che veramente non vi sarebbe rimedio. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Per queste ragioni il Governo si deve opporre. D'altro canto, onorevoli senatori, qui non accade nulla di irreparabile. Allorquando i Consigli comunali hanno voluto votare un'indennità di carica al Sindaco, i Prefetti, sul piano del controllo di legittimità, non si sono mai opposti. (*Vivaci commenti e interruzioni*

*dalla sinistra*). Quindi, il Governo deve insistere sul mantenimento del « può », non potendo accettare il suo mutamento in « deve ». E non solo perchè l'articolo 51 della Costituzione, come ricordava il relatore Canevari, lascia apertissimo l'adito delle cariche pubbliche a tutti, ma anche perchè esso non fa menzione della necessità e del dovere della renumera-zione delle cariche; e non soltanto perchè l'articolo 128 sancisce la libertà e l'autonomia delle amministrazioni comunali, ma anche e soprattutto perchè noi non possiamo stabilire in modo così vincolativo una deliberazione dei Consigli comunali italiani.

Queste sono le ragioni semplici — con le quali evidentemente ogni tornaconto politico viene ad essere accantato — che obbligano il Governo ad opporsi sia al mutamento del « può » in « deve », sia alla soppressione della frase « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ente ».

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Molinelli. Ne ha facoltà.

**MOLINELLI.** Signor Presidente, avevo chiesto la parola per svolgere il primo emendamento, da me sottoscritto. Fino a quando esso non verrà in discussione non ho alcuna ragione di parlare. In realtà la discussione generale è avvenuta tutta sugli emendamenti e mi è sembrato che si siano anticipati i punti di dissenso, senza sottolineare che sullo spirito della legge, sul riconoscimento cioè che agli amministratori deve essere corrisposta una indennità, vi è l'unanimità del Senato:

*Voci dal centro.* Può.

**MOLINELLI.** « Può » o « deve » è appunto la materia del contendere, ma il principio che agli amministratori compete una indennità per il danno che subiscono a causa del tempo dedicato all'amministrazione pubblica è pacifico e su questo mi pare che si sia tutti d'accordo. Ecco perchè mi sono riservato di parlare sul primo emendamento. Quando si sarà giunti ad esso, chiederò la parola.

**PRESIDENTE.** Io ho domandato al Senato se fosse opportuno discutere anzitutto sulle

due questioni di principio contenute nell'emendamento Gramegna ed altri e in quello del senatore Canevari.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevole Presidente, siamo d'accordo che l'articolo 1 debba essere discusso come lei propone, ossia che le tabelle che noi proponiamo siano discusse dopo aver risolto la questione preliminare, relativa al « può » e al « deve » e al « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente ». Mi sia concesso in questo momento di rivolgere una domanda al Ministro, onorevole Tambroni, relativamente al significato che il Ministro intende dare a questa norma, cioè a dire al « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente », perchè a prescindere dal « può » e dal « deve » questa è la questione di fondo di tutto il disegno di legge. Qual'è la situazione attuale? Le deliberazioni dei Consigli comunali relative alla concessione delle indennità sono sottoposte a due controlli: al controllo di legittimità e al controllo di merito. In sede di controllo di merito le Giunte provinciali amministrative arrivano...

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il testo del disegno di legge su cui discutiamo stabilisce un esclusivo controllo di legittimità.

MINIO. Attualmente la situazione è questa, che le Giunte provinciali amministrative talvolta respingono l'indennità, talvolta la modificano, la riducono e la stabiliscono esse stesse. Stando all'articolo 5, il solo controllo che dovrebbe rimanere è il controllo di legittimità. Ci sarebbe allora da supporre che il Prefetto dovrebbe limitare il suo controllo ad accertare se la deliberazione è avvenuta nei termini prescritti dalla legge. Allora noi ci domandiamo perchè rimane il « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente ». In altre parole la nostra preoccupazione è questa: che il controllo di merito escluso dall'articolo 5 rientri nell'articolo 1. La nostra preoccupazione è che il Prefetto ad un certo punto possa dire:

il Consiglio comunale non ha tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'Ente...

MOLINELLI. È avvenuto.

MINIO. Ma adesso vi è il controllo di merito, mentre con questa legge il controllo di merito dovrebbe scomparire. La nostra preoccupazione sta dunque in questo, che domani il Prefetto possa dire: le 30 mila lire stabilite dal Consiglio comunale non possono essere convalidate perchè illegittime in quanto che il Consiglio comunale non ha tenuto conto della situazione finanziaria dell'ente, e così il controllo di merito cacciato dalla porta rientrebbe dalla finestra. La questione è tutta qui. Allora noi vorremmo tra l'altro, oltre che discutere il nostro emendamento, che il Ministro Tambroni ci dicesse chiaramente che cosa pensa di questa disposizione, anche perchè, se l'inciso dovesse rimanere, la dichiarazione del Ministro valga domani quale interpretazione della norma che abbiamo votato. (*Approvazioni dalla sinistra*).

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Vengo incontro al suo desiderio e parlerò del « deve » e del « compatibilmente », che sono, d'altronde, strettamente collegati. Ne parlerò a proposito della portata pratica e dell'interpretazione di carattere costituzionale che dell'inciso « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ente » ha dato l'onorevole Ministro dell'interno, il quale si è richiamato all'articolo 81 della Costituzione. Tale richiamo vale quanto quello del senatore Trabucchi ai diritti del Comune di vedere riconosciuta in questo campo la propria autonomia. Non vale il giudizio espresso dal senatore Trabucchi perchè è ben vero che i Comuni sono Enti autonomi, ma nell'ambito dello Stato e soggetti alle leggi generali dello Stato. L'articolo 3 della Costituzione recita: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociali che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Questa è una norma costituzionale e vale per tutto il Paese, e quando fosse stabilito che, in omaggio all'articolo 3 della Costituzione e per porre tutti i cittadini in condizioni di svolgere la loro attività politica, i Comuni devono compensare la perdita di lavoro subita da quei cittadini che si dedicano all'attività pubblica, allora questa norma dovrebbe valere per tutti i Comuni, e quel Comune che sollevasse obiezioni sarebbe contro la legge, e non la legge contro il Comune.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Questa è discussione generale!

MOLINELLI. A mio avviso, tutto ciò riguarda l'emendamento all'articolo 1. Voglio fare una seconda osservazione. I Comuni debbono essere salvaguardati nella loro autonomia. Perfettamente d'accordo, ma vi sono disposizioni generali obbligatorie per i Comuni. Non molto tempo fa, nella Commissione di finanza, della quale l'onorevole Trabucchi è membro autorevolissimo, si svolse una discussione a proposito della soppressione della facoltà concessa ai Comuni di sovraimporre sul bestiame. Un nostro collega eminentissimo, il senatore Sturzo, sostenne che quella legge violava l'autonomia comunale e che ai Comuni doveva essere lasciato nell'esercizio della loro autonomia il diritto di giudicare se la supercontribuzione sul bestiame era o no necessaria al mantenimento dell'equilibrio del bilancio comunale. La 5<sup>a</sup> Commissione ed il senatore Trabucchi furono di parere contrario e con legge generale dello Stato limitarono l'autonomia comunale, come con legge generale dello Stato questa volta si impone ai Comuni di rispettare un diritto riconosciuto dalla Costituzione ai cittadini, che è il diritto di prender parte alla vita politica.

Quanto al richiamo all'articolo 81 della Costituzione, esso non può valere evidentemente per le amministrazioni comunali e tanto meno per il caso in questione. Nelle amministrazioni comunali, che sono tutte deficitarie, salvo rari ed ammirevoli eccezioni, i bilanci sono passivi, ma la maggior parte delle spese è obbligatoria. Noi vogliamo che si renda obbligatoria per

l'Ente locale creare la condizione che renda possibile al cittadino, qualunque sia la sua condizione economica, di prender parte alla amministrazione della cosa pubblica. Anche in questo caso quindi la spesa che il Comune sostiene per rimborsare al cittadino il lavoro che esso perde per l'esplicazione della pubblica funzione, deve rientrare nel capitolo delle spese obbligatorie.

Il problema più vasto del come render veramente autonome le finanze dei Comuni non è in questa sede che dobbiamo affrontarlo. Qui dobbiamo affrontare un problema di principio, il problema del diritto del cittadino a partecipare alla vita politica del Paese e del dovere della Repubblica italiana verso tutti i cittadini di rendere possibile ad essi l'esercizio di tale loro diritto.

Quando si dice «deve», non solo cade il «compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'ente», ma si afferma un principio non eludibile in una società democratica. Aggiungo che, come ho avuto occasione di affermare già in una interruzione, non è vero che i Prefetti rispettino sempre tale principio e in genere approvino la corresponsione delle indennità ai sindaci ed agli assessori. Nel mio Comune l'indennità è percepita dall'Assessore anziano che è persona di notevole capacità amministrativa, ma di nessuna risorsa economica. Un certo giorno il consiglio decide di aumentare quell'indennità di 5.000 lire, ma il Prefetto respinge la deliberazione richiamandosi all'articolo 7 della legge del 1951, come oggi si richiamerebbe all'articolo 1 di questa legge, se il «compatibilmente...» venisse mantenuto, e ciò senza esorbitare da un puro controllo di legittimità.

Per queste ragioni noi abbiamo presentato un emendamento per sopprimere le parole «compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente» e aggiungere: «deve esser corrisposta». Non so se questa sia la formula più felice, si potrebbe dire, con analogia a quanto recita l'articolo 69 della Costituzione: «I sindaci ricevono». Non è la formula che ci interessa, ma la sostanza. Il concetto di stabilire cioè con legge della Repubblica il principio fondamentale dell'articolo 3 che è il diritto del cittadino ad esercitare le cariche pubbliche.

Pertanto, mentre mi riservo di intervenire per la parte che riguarda le tabelle, dichiaro di mantenere l'emendamento presentato.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Non comprendo l'impazienza del Senato per una discussione che merita di essere seria, trattandosi dell'applicazione di un principio fondamentale della Costituzione, di un principio democratico, e non di una iniziativa improvvisa, sostenuta momentaneamente in circostanze favorevoli. L'esigenza che vogliamo tutelare risale nel tempo: il Partito socialista italiano, fin da quando rivendicava il diritto dei parlamentari all'indennità, sosteneva un eguale diritto per tutti coloro che adempivano una pubblica funzione nell'interesse della collettività. L'argomento già elaborato è stato oggetto di discussioni, ed oggi è maturo per la risoluzione in linea di principio e in linea pratica.

Si parla di autonomie comunali, ma ancora una volta se ne parla per limitare l'autonomia degli enti locali. All'autonomia non si pensa quando si gravano i Comuni di oneri completamente estranei alle loro funzioni. Onorevole Ministro dell'interno, in occasione dell'approvazione della legge sul collocamento degli operai, che a tanti inconvenienti ha dato luogo, si stabilì che i coadiutori comunali fossero pagati dai Comuni, i quali così sostengono un onere ben grave contro il quale vanno ormai ribellandosi, perchè viola davvero la loro autonomia.

Sempre in termini di autonomia, proprio in questo disegno di legge, quando il Governo pone dei limiti massimi e minimi è chiaro che viola l'autonomia comunale. Non parliamo quindi, per carità, di autonomia e non siamo tanto ipocriti da sbandierarla quando fa comodo per negarla e violarla quando non fa comodo. Pertanto io sono costretto a riaffermare quello che deve essere il principio informatore della legge, che non può essere una facoltà potestativa. Con la frase che implica una facoltà: « può », e con la limitazione: « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente » non si modifica niente nella situazione

attuale, perchè, fino ad oggi noi sappiamo che alcune amministrazioni comunali ed alcune amministrazioni provinciali hanno già deliberato il riconoscimento di indennità a sindaci, assessori e presidenti di amministrazioni provinciali, e queste deliberazioni talvolta sono state approvate dalle autorità. In altre occasioni, invece, nella maggioranza dei casi — e si potrebbero statisticamente, geograficamente delimitare i casi in cui le indennità non sono state deliberate — queste indennità ancora sono un pio desiderio; e sono proprio le amministrazioni dell'Italia meridionale soprattutto, che o non hanno deliberato queste indennità o se le sono vedute respingere dalla cosiddetta autorità tutoria: per modo che anche sotto questo aspetto l'Italia verrebbe ad essere divisa, perchè gli amministratori dell'Italia meridionale in gran parte non avrebbero, come non hanno, le indennità, mentre gli amministratori dell'Italia centro-settentrionale in gran parte hanno già le indennità.

Nè si dica che le indennità debbono essere proporzionate alle capacità finanziarie dei Comuni, perchè si verrebbe a porre un principio che è in contrasto con tutto quello che è l'ordinamento generale del nostro diritto amministrativo, e si verrebbe anche a creare un'ingiustizia, in quanto tutti debbono riconoscere che proprio laddove i Comuni sono in condizioni di difficoltà gli amministratori debbono dedicare la maggior somma della loro attività alla cosa pubblica: laddove i Comuni sono in difficoltà finanziarie, la popolazione è più povera, sono maggiori i bisogni, e maggiore è la necessità di assistenza del sindaco, degli assessori, di coloro che li rappresentano, quotidianamente, nelle piccole come nelle grandi cose.

Pertanto, sarebbe completamente ingiusto prendere come criterio l'entità demografica del Comune; ma invece è assolutamente necessario che si affermi, senza riserve e senza limiti, un principio di carattere generale, che è quello contenuto nell'emendamento che anch'io ho avuto l'onore di presentare e di sottoscrivere. Ogni altra formula — si tolga il « deve » e si lasci il « compatibilmente », si lasci il « deve » o viceversa si lasci la possibilità agli amministratori comunali ed all'autorità tutoria di rendere vana la disposizione — non è accettabile.

Io non vorrei aggiungere altro. Vorrei però che la questione relativa al sindacato di legittimità o di merito, che è già stata accennata da altri e recentemente dal collega Molinelli, fosse oggetto di tutta l'attenzione da parte del Senato e da parte del Governo. Anche qui dobbiamo avere le idee ben chiare, senza riserve e senza infingimenti, per modo che quella che è l'espressione della volontà vera sia tradotta nella legge. Ora è chiaro che se si lascia l'espressione « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ente » si pone una condizione che dà modo all'autorità tutoria di esercitare sia pure attraverso il sindacato di legittimità la facoltà di respingere questa deliberazione. Le condizioni dei Comuni d'Italia sono purtroppo conosciute, e se si dovesse porre quella condizione della compatibilità con le condizioni delle finanze comunali o provinciali, si darebbe buon gioco a coloro che sono contrari perchè sono contrari ad un provvedimento democratico e si darebbe buon gioco a coloro di giustificare il diniego dell'indennità agli amministratori. A proposito di inconvenienti, di immoralità ai quali ha accennato il collega Canevari, io prospetto anche un'altra forma di immoralità che potrebbe in certo senso tradursi quasi in mercimonio; nei piccoli Comuni uno degli argomenti che potrebbe far pressione e impressionare l'elettorato potrebbe essere questo: badate, eleggiamo il signor Tale che è un signore e che non ha bisogno di indennità e quindi voi non sarete gravati da questa spesa. Vedete che questo argomento è molto delicato. Pertanto concludo nella persuasione che il Senato volendo effettivamente tradurre in atto un principio fondamentale della Costituzione e un principio di vera e propria democrazia approvi senz'altro l'emendamento che anch'io ho sottoscritto. (*Applausi dalla sinistra*).

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Vorrei dire poche parole in ordine alla questione del « può » o del « deve » e sulla soppressione della frase « compatibilmente ecc. ».

Onorevole Presidente, tutta la legge deriva la sua ragion d'essere da quel tale articolo 3

della Costituzione che è stato opportunamente messo in causa e richiamato dagli onorevoli colleghi dell'altra parte, il quale dice: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico . . . ».

Quali sono questi ostacoli per l'esercizio di una funzione pubblica?

AGOSTINO. La povertà.

ZOTTA. Precisamente la povertà. E se invece vi è la ricchezza? (*Interruzioni dalla sinistra*).

Vi sono tre casi in cui l'ostacolo non sussiste, quel tale ostacolo che bisogna rimuovere per l'uguaglianza dei diritti politici dei cittadini garantiti dalla Costituzione: 1) quando v'è la ricchezza e il benessere; 2) una condizione parallela alla precedente cioè quando un individuo, esplicando le sue funzioni, abbia altrimenti garantito un cespite d'entrata, ad esempio, sia impiegato; 3) quando la natura della funzione non porti ad alcuna riduzione dei cespiti dell'interessato.

Sono tre casi i quali vanno esaminati nell'esercizio del potere di legittimità, e che danno luogo appunto al controllo di legittimità del Prefetto. Ecco spiegato l'articolo 5 della legge. Il Prefetto dichiarerà illegittimi tutti quei provvedimenti che dispongano la corresponsione di una indennità quando ricorra alcuno dei tre casi citati.

È stato ripetuto qui da tutti, e non mi sembra vi sia difformità di vedute, che questo non è uno stipendio, è una indennità che vale a sostituire quel tanto che l'individuo viene a perdere con l'esplicazione di una pubblica funzione.

Circa il « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente » io avevo dianzi detto che la Commissione non sarebbe aliena dalla soppressione, ma va inteso questo assenso nei limiti ora precisati. Condizioni subiettive economiche da parte di esercenti la pubblica funzione, condizioni naturalmente obbiettive da parte del Comune. È implicito questo concetto che va preso come parametro nell'esercizio della funzione di controllo da parte del Prefetto, che cioè debba esservi una disponibilità finanziaria. Non può, ad esempio, farsi luogo al pagamento di una indennità al sindaco o

all'assessore quando manchi il denaro per pagare gli impiegati.

In conclusione, propongo da parte della Commissione, questa nuova dizione: al posto delle parole « compatibilmente con le condizioni finanziarie » sostituire le altre « compatibilmente con le disponibilità finanziarie ».

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, vorrei pregarla di mettere in votazione la prima parte dell'emendamento che riguarda il « può ». Per quanto riguarda la seconda parte, il Governo fa sua la proposta della Commissione tendente a modificare la frase « compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente ». (*Commenti dalla sinistra*).

GRAMEGNA. È la stessa cosa.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non è la stessa cosa, perchè le condizioni finanziarie comportano una valutazione complessiva del bilancio. La disponibilità è invece il possesso materiale di ciò che serve a pagare una indennità.

MANCINELLI. E quindi è più restrittiva.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Debbo confessare che, dopo l'ampia discussione, non sono riuscito ad orientarmi bene per delle considerazioni di ordine numerico. Vorrei innanzitutto che fosse chiarito se, dopo che abbiamo votato il « deve », noi ammettiamo una determinazione fissa. Quando ho letto la tabella proposta dai senatori Gramegna, Spezzano, Asaro ed Agostino non mi sono meravigliato che si proponessero delle cifre alte, trattandosi di senatori di Comuni a notevole popolazione. Un po' di più mi ha meravigliato la firma dei senatori Mancinelli, Locatelli, Fedeli, Molinelli e Giustarini, perchè, se avessero tenuto presenti le popolazioni dei loro

Comuni, avrebbero visto che quelle cifre sono assolutamente sbalorditive. Ci sono infatti dei Comuni in Italia che hanno appena 100 abitanti e un collega mi ha detto che ve n'è qualcuno che è al di sotto di questa cifra e che ha 60 abitanti. Anche per questi è previsto il minimo fissato, per i Comuni fino a 10 mila abitanti e quindi ai sindaci di tali Comuni con 100 abitanti sarà corrisposta una indennità di 180 mila lire all'anno, pari a 1800 lire per cittadino.

MINIO. È il testo del Governo.

ZOLI. Ma il testo del Governo proponeva il « può », mentre, se si mette il « deve », si viene a stabilire che nei Comuni con 100 abitanti ogni cittadino paga 1800 lire l'anno per il suo sindaco. Credo che tutta la discussione che abbiamo fatta recentemente per stabilire l'imposta sul sale, importi molto meno ai cittadini di questi Comuni che la discussione di questo disegno di legge, perchè nessuno pagherà 1800 lire di sale all'anno in più! (*Viva ilarità*). Dobbiamo ben precisare questo concetto, perchè, se stabiliamo un minimo e un massimo, non possiamo in alcun modo votare il « deve ». Vorrei quindi sapere se i colleghi che hanno presentato l'emendamento accettano di modificare il « fino a », togliendo il minimo, perchè, se resta il minimo, la cosa è semplicemente assurda.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevole Presidente, siamo d'accordo con il senatore Zoli sul fatto che le espressioni « può » o « deve » sono legate a quanto viene dopo, in modo particolare al « compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ente » ed anche alle tabelle. Riservandoci di insistere sulle nostre proposte per quanto si riferisce alla misura massima, nulla abbiamo in contrario ad accettare la richiesta del senatore Zoli di togliere dal nostro emendamento la parte che si riferisce all'indennità minima, il che vorrebbe dire stabilire solo il limite massimo per ogni Comune a seconda del numero degli abitanti. In tal modo crediamo di aver

tolto al senatore Zoli la maggiore delle sue preoccupazioni.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Dato che vi è un emendamento soppressivo proposto dal senatore Canevari, vorrei che si votasse prima tale emendamento.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. La questione del « può » e del « deve » dovrebbe considerarsi in gran parte superata dal momento che abbiamo fatto nostra la richiesta del senatore Zoli.

Allora ci sembra che la questione essenziale da risolvere sia quella relativa al « compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente » perchè anche il significato del « può » o del « deve » è legato a questo giudizio sulla situazione finanziaria dell'ente.

Quindi, a nostro avviso, deve esser messo in votazione l'emendamento Canevari e di questo faccio formale richiesta.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta pervenutami, sospendo la seduta per alcuni minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 20,35, è ripresa alle ore 20,55).*

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e stante la necessità che i Gruppi si mettano d'accordo, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### **Per lo svolgimento di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro degli affari esteri ha fatto presente che risponderà all'interpellanza n. 132, il cui svolgimento è stato sollecitato nella seduta del 2 novembre dal senatore Ravagnan, in una delle prossime sedute dedicate alla discussione delle interpellanze e, ad ogni modo, prima della chiusura dei lavori per le feste natalizie.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Ricordo che domani mercoledì, alle ore 16, il Parlamento si riunirà in seduta comune per procedere all'elezione di tre Giudici della Corte costituzionale.

Per accordo intervenuto fra le Presidenze delle due Camere, ove fosse necessario procedere ad ulteriori scrutini, il Parlamento non si riunirebbe in seduta comune nella mattinata di giovedì 1° dicembre.

Il Senato è pertanto convocato per giovedì 1° dicembre, alle ore 11.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Chiedo che la seduta di giovedì abbia luogo nel pomeriggio anzichè di mattina, onde consentire un maggior margine di tempo per gli accordi relativi agli emendamenti sul disegno di legge concernente la corresponsione di una indennità agli amministratori locali.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, nella seduta di giovedì verrà anzitutto discussa la conversione di due decreti-legge; la discussione del disegno di legge n. 100 avrà luogo solo successivamente.

LUSSU. Non insisto.

#### **Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se egli non ritenga lecito al Presidente della Repubblica italiana il ricevere funzionari dello Stato italiano che intendono rendergli omaggio o discutere d'interessi italiani, e se, invece, non ritenga illecito che il Capo di uno Stato estero riceva, indrappellati, i funzionari di un Ministero italiano per dettare ad essi direttive che possono essere interpretate



come la partecipazioe attiva di un potere non italiano e non responsabile negli affari italiani (745).

NASI.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere i motivi per cui, fino ad ora, nonostante l'aumentato tonneggio della flotta mercantile, si è ritardata la ripresa di adeguati traffici con i porti del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, ove il nostro naviglio non è ancora in grado per la ristretta capienza delle stive di sbarcare la merce acquistata o transitante in Italia (746).

MENGHI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere cosa hanno fatto, od intendono fare, per evitare che un grosso complesso quale è la FIAT attui l'annunciato licenziamento di 550 operai, aumentando in pieno inverno il già notevole numero dei disoccupati esistenti a Torino (747).

ROVEDA, PASTORE Ottavio.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se conosce i termini precisi della nuova Costituzione emanata nei giorni scorsi dall'Imperatore abissino e se ritiene che essa si possa conciliare con gli interessi dell'Eritrea che, sotto l'egida dell'O.N.U., è unita all'Etiopia solo da vincoli federativi e non di annessione (748).

MENGHI.

#### *Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali motivi hanno determinato da oltre un anno la interruzione dei lavori di costruzione delle strade Pian degli Ontani-Pian di Novello nel Comune di Cutigliano (Pistoia); Fognano-Tobbiana nel Comune di Montale (Pistoia) strade programmate e finanziate in virtù della legge 10 agosto 1950, n. 647, e per conoscere

quando tali opere, lungamente sospirate ed attese dalle popolazioni della depressa montagna pistoiese, potranno essere condotte a termine.

L'opinione pubblica locale giustamente rileva che ove la ripresa dei lavori dovesse essere ulteriormente ritardata, la spesa fin qui complessivamente sostenuta di circa cento milioni non costituirebbe che un ingiustificato sperpero di pubblico denaro in quanto i tratti di strada finora costruiti non servono ad alcuno e si vanno rapidamente deteriorando (1721).

BRACCESI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se in vista dell'emanazione della legge delega che contempla, tra l'altro il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali non ritenga opportuno soprassedere dal collocamento a riposo di autorità, limitandolo soltanto a quei dipendenti che hanno raggiunto congiuntamente i limiti di 65 anni di età e di 40 anni di servizio (1722).

MAGLIANO, GIARDINA, TIRABASSI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o si intendano adottare nei confronti delle ditte appaltatrici, le quali, contravvenendo alle disposizioni a suo tempo emanate dai competenti Ministeri (vedi, fra l'altro, circolare numero 20/18472/CL/B del 7 agosto 1954 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Div. XX) si rifiutano di provvedere al versamento dei contributi agli Istituti previdenziali, privando in tal modo le maestranze dipendenti dai benefici previsti dalla legge.

Si desidera in pari tempo conoscere se è intenzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre una inchiesta sul comportamento della ditta Ascenzio Buzichelli con sede a Roma, via Clelia 58, appaltatrice dei lavori di rimboschimento disposti dal Corpo delle foreste in provincia di Pesaro, la quale si è sempre rifiutata e si rifiuta tuttora, nonostante l'agitazione in corso degli operai dipendenti, di provvedere al versamento dei contributi agli Istituti previdenziali con la

conseguenza che gli operai di detta Ditta sono privi di assistenza da oltre 10 mesi.

L'inchiesta dovrebbe inoltre accertare per quale motivo la suddetta ditta si rifiuta di corrispondere la differenza del salario esistente fra quello previsto per il settore agricolo (corrisposti dall'Impresa) e quello stabilito per il settore industriale (vedi disposizione ministeriale) ammontante a lire 230 al giorno, oltre agli assegni familiari (1723).

CAPPELLINI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero e i suoi intendimenti in ordine al grave episodio che ha assunto il carattere di una provocazione nei confronti delle forze democratiche del luogo, verificatosi in Pesaro il 13 novembre u.s. allorchè il Questore dottore Brianza intervenne per imporre che il corteo funebre per il trasporto al cimitero della salma di un « repubblicano » seguisse il percorso centralissimo vietato dal regolamento comunale, disponendo un notevole spiegamento di forze di Pubblica sicurezza a protezione del corteo stesso, ad imposizione dell'arbitrio, a soddisfazione dei fascisti, ad offesa della cittadinanza democratica, e ciò nonostante la segnalazione tempestiva del Sindaco al Questore con lettera urgente raccomandata a mano del 12 corrente, la quale richiamava, fra l'altro, l'attenzione sul tenore offensivo alle forze della resistenza dei manifesti affissi in violazione dell'articolo 290 c. v. del Codice penale (1724).

CAPPELLINI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga ormai giunto il momento di informare la pubblica opinione, giustamente allarmata, sulle cause e sulle responsabilità della morte del bandito Pisciotta (già orale n. 219) (1725).

PALERMO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza e che cosa pensi del fatto che, nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Terni a carico di Albertino Masetti e

redatta dal Consigliere di Corte di appello Lerner, è affermato: « La norma dell'articolo 269 venne introdotta nella legislatura penale per colpire e reprimere la piaga del fuoruscitismo. Cioè l'attività di coloro che, emigrati all'estero dopo la instaurazione in Italia del regime fascista, infangavano e affamavano la propria Patria, resi audaci e sicuri dalla impunità che ad essi derivava dalla circostanza di trovarsi fuori delle frontiere dello Stato ». Se ritiene ammissibile che un magistrato giudicante, nell'esercizio delle sue funzioni si abbandoni nelle stesse sentenze ad affermazioni e giudizi che costituiscono obiettivamente manifestazioni di apologia del fascismo perseguibili secondo le leggi vigenti; se ritiene tollerabile che un magistrato, esorbitando dalle sue funzioni, vilipenda nella sua sentenza cittadini ed intere categorie di cittadini del tutto estranei al giudizio e che non hanno nessuna possibilità di difendersi legalmente contro siffatte aggressioni morali; se non ritiene il caso di promuovere nell'interesse del prestigio della Magistratura, a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, azione disciplinare contro questo magistrato che già altre volte è stato sottoposto ad inchiesta sia per fatti analoghi, sia per fatti attinenti alla sua moralità. Se non ritiene che l'auspicata e non realizzata indipendenza della Magistratura non gioverebbe, attraverso l'autocontrollo dell'ordine, ad evitare le deplorate esorbitanze, in verità assai gravi, e se non ritiene, infine, che questo caso ponga ancora una volta il problema dell'abrogazione delle norme fasciste tuttora contenute nei Codici vigenti (già orale n. 345) (1726).

PALERMO, CERABONA, DE LUCA Luca,  
CALDERA, SPAGNA, AGOSTINO, NASI,  
SPEZZANO, GRAMEGNA, MARZOLA,  
GAVINA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali sono i motivi che impediscono la ricostruzione del ponte sul Salso lungo la strada Gagliano-Agira (Enna) e del ponte sul fiume Morello lungo la provinciale Calacibetta-Alimena. L'interruzione delle normali comuni-

cazioni dura ormai dal 1953 e determina un grave disagio fra le popolazioni del luogo (1727).

RUSO Salvatore.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per cui ai danneggiati dall'alluvione del fiume Reno del 28 novembre 1949 (non appartenenti alle categorie agricole) ed ai quali il risarcimento del danno è assicurato dall'articolo 4 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, non è tuttora stato corrisposto alcun indennizzo (1728).

BARDELLINI.

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se sia tollerabile — in nome della difesa e tutela delle bellezze panoramiche nazionali — che attraverso l'innalzamento di attici e superattici su di un edificio in costruzione nella sottostante via San Sebastianello si deturpi l'incomparabile scenario della via di Trinità dei Monti.

L'interrogante, che chiede risposta scritta, giudica che le Autorità di Governo debbano prontamente intervenire per impedire — dopo tanti altri — un ulteriore scempio delle più alte bellezze dell'Urbe già ispiratrici di poeti e musicisti, e questo anche se i raramente applicati regolamenti edilizi della Capitale consentissero formalmente la lamentata altezza incriminata, in quel luogo tuttavia non ammirabile (1729).

CERULLI IRELLI.

Al Ministro del tesoro, cui è dovuta la vigilanza (tramite la Banca d'Italia) presso tutte le aziende di credito ed in particolare presso le Casse di risparmio che appartengono alla categoria Istituti di pubblico interesse e beneficenza, perchè faccia conoscere se ritiene che i provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, sottoindicati, corrispondano o meno alla struttura giuridica della Cassa predetta, agli interessi della collettività locale e non vadano piuttosto a detrimento di un isti-

tuto che per la sua struttura non dovrebbe avere alcun carattere speculativo.

1) Luglio 1954 - settembre 1954 - febbraio 1955. — Sono stati nominati, senza concorso interno, senza disponibilità di organico, n. 3 funzionari a scelta dell'Amministrazione (per puro favoritismo). Questa deliberazione ha causato alla Cassa un aggravio di ben lire 80.000 mensili per il conto pensioni e di circa lire 3.500.000 per il conto liquidazione spettante ai medesimi a termine di regolamento.

2) Febbraio 1955. — È stato liquidato il Direttore generale in carica all'età di 52 anni (solo a 60 anni si acquisisce per regolamento il diritto a pensione) corrispondendo al medesimo lire 180.000 mensili di pensione, tutte a carico dell'Istituto fino al 60° anno di età, e lire 18.500.000 a titolo di liquidazione, contro lire 9.780.000 che gli sarebbero spettate. A questo punto si fa rilevare che la liquidazione di tale dirigente è avvenuta mentre era in corso una inchiesta disciplinare a suo carico, inchiesta che proseguita d'ufficio da parte della locale Procura della Repubblica sembra sia tuttora in corso di espletamento.

3) Giugno 1955. — Per chiamata senza concorso interno od esterno è stato nominato Direttore generale un ex dirigente di Sede di altro Istituto non della categoria Casse di risparmio, con 62 anni di età, con cinque anni di contratto bilaterale e con compenso di lire 8.000.000 annui, oltre a lire 7.000.000 di liquidazione a fine contratto, senza periodo di prova e quindi a tutto rischio della Cassa di Risparmio. La detta nomina è avvenuta in contrasto con le norme dei contratti nazionali di categoria per i dirigenti delle Casse i quali prevedono in modo tassativo che il dirigente può essere liquidato con 40 anni di servizio ma sempre dopo il 65° anno di età (nel caso attuale avendo il nuovo Direttore 62 anni, con 5 di servizio impegnati per contratto, arriverà ai 66° anno di età). Si tenga presente che il Direttore nominato dalla Cassa è stato collocato in pensione e lautamente liquidato dopo 40 anni di lavoro presso la Banca dalla quale proviene. Qualora fosse stato nominato il Direttore per regolare concorso a carattere nazionale, egli sarebbe stato assunto con regolare periodo di

prova di un anno e sarebbe costato all'Istituto annualmente lire 6.890.000.

4) Ottobre 1955. — È stato liquidato a sua richiesta il Vice Direttore generale con la pensione di lire 125.000 mensili e circa lire 17.000.000 di liquidazione conteggiando al medesimo oltre tre anni e mezzo di stipendio fino al raggiungimento del 60° anno di età con un aggravio per la Cassa di vari milioni.

5) Novembre 1955. — Sempre senza concorso è stato nominato il nuovo Vice Direttore il quale verrà a gravare sul bilancio dell'Istituto, per tale promozione, di oltre un milione annuo (1730).

CORSINI.

**Per lo svolgimento di una interrogazione.**

NASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI. È stata testè annunciata la presentazione di una mia interrogazione al Presidente del Consiglio. La prego vivamente, signor Presidente, di voler sollecitare il Governo in modo che lo svolgimento della interrogazione stessa possa avvenire al più presto.

PRESIDENTE. Farò presente al Governo il suo desiderio.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì, 1° dicembre, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

**I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, concernente modificazioni alla imposta di consumo sul caffè (1242-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti (1243-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Corresponsione di una indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali (100).

**III. Discussione dei disegni di legge:**

1. Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale (319).

2. BRASCHI. — Norme in materia di locazione degli immobili ad uso alberghiero, pensione e locanda (1036).

3. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

4. Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (322).

5. MORO. — Concessione di pensione straordinaria alla vedova dell'ingegnere navale Attilio Bisio (561).

6. GIARDINA. — Concessione di una pensione straordinaria allo scultore Carlo Fontana (861).

7. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. — Concessione di una pensione straordinaria al signor Formisano Raffaele fu Pasquale (802) (Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati).

8. Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (51).

9. Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (52).

10. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

11. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

12. CARON ed altri. — Istituzione di una Commissione italiana per la energia nucleare e conglobamento in essa del Comitato nazionale per le ricerche nucleari (464).

13. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

14. Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (571) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

15. Istituzione, presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (691).

16. Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, relative alle patenti automobilistiche (1169).

17. ANGELILLI ed altri. — Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette (377).

18. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

19. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza)

20. SALARI. — Modifica dell'articolo 582 del Codice penale, concernente la lesione personale (606).

21. SALARI. — Modifica all'articolo 151 del Codice civile, sulle cause di separazione personale (607).

22. SALARI. — Modifiche all'articolo 559 e seguenti del Codice penale, concernenti delitti contro il matrimonio (608).

23. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

24. LONGONI. — Estensione delle garanzie per mutui (32).

25. GALLETTO ed altri. — Divieto dei concorsi di bellezza (661).

26. ROVEDA ed altri. — Riorganizzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche dell'I.R.I., del F.I.M., e del Demanio (238-Urgenza).

27. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

28. Deputato ALESSANDRINI. — Norme sulla classifica delle strade statali (1043) (*Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati*).

29. LEPORE. — Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (126).

Deputati GASPARI ed altri. — Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (707) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

*La seduta è tolta alle ore 21.*

Dott. MARIO ISGRÒ  
Direttore dell'Ufficio Resoconti.